



Le politiche ambientali della Lega Nord fra conservazione e sviluppo

Settembre 2010

Cristian Tolettini - Ufficio di segreteria politica, Settore Ambiente e Energia
Prot. n. 1211/10/CT

Indice

Introduzione	I
1 - I cambiamenti climatici e la tutela della nostra economia	1
1.1 - Premessa	1
1.2 - I cambiamenti climatici	1
1.3 - Le politiche dei Governi per la riduzione della CO ₂	3
1.4 - L'azione della Lega Nord	8
2 - Il ruolo delle energie rinnovabili nella difesa dell'ambiente	12
2.1 - Le fonti energetiche nel mondo	12
2.2 - La politica energetica dell'Unione europea e dell'Italia	19
2.3 - La strategia della Lega Nord in campo energetico	24
3 - La gestione delle risorse idriche	28
3.1 - Premessa	28
3.2 - La gestione e la tutela delle acque	29
3.3 - Il servizio idrico e gli ambiti territoriali ottimali	31
3.4 - L'impegno della Lega Nord	34
4 - La gestione dei rifiuti	36
4.1 - Premessa	36
4.2 - Le norme sui rifiuti	39
4.3 - La linea della Lega Nord	45

*“Verde una volta
E piena di parole...
Forse l’ultimo che ti accarezza,
l’ultimo che ti chiama...”
(Terra, di Umberto Bossi)*

Introduzione

L’ambiente e l’energia sono materie sempre più al centro del dibattito politico sia per il crescente interesse da parte dei cittadini verso di esse sia per il ruolo strategico che a queste viene oggi maggiormente, e giustamente, riconosciuto nelle scelte. Intorno a questi settori ruotano importanti decisioni e provvedimenti, con la consapevolezza, sempre più radicata, che il nostro benessere dipende dalla salute del pianeta Terra e, in scala più ridotta, dalle condizioni del paesaggio e del territorio che ci circonda e in cui viviamo. Ed è proprio il termine paesaggio a comparire nella Costituzione italiana che, all’art. 9, recita *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*; come si può vedere, in questo caso non si parla esplicitamente di ambiente ma, appunto, di paesaggio, forse introdotto più con riferimento estetico, data l’età della Carta (1948 è l’anno della sua entrata in vigore) che nel senso naturalistico vero e proprio del termine. Dal punto di vista ecologico-naturalistico, infatti, il paesaggio rappresenta *uno specifico livello di organizzazione della vita superiore all’ecosistema*, ed è inteso, perciò non solo attraverso una semplicistica concezione percettivo-visiva ma piuttosto con un preciso ruolo funzionale. Una politica per l’ambiente davvero organica e strutturale in Italia prende il via a partire dal 1970 e più “formalmente” nel 1986, anno in cui viene istituito il ministero dell’Ambiente, anche se in precedenza non mancano interventi normativi che, però, appaiono più isolati e frammentari. Disposizioni e norme a difesa dell’ambiente fanno la loro comparsa in Europa sempre a partire dagli anni ‘70, con leggi e direttive in ambiti importanti quali la tutela della qualità dell’aria e dell’acqua, la conservazione delle risorse e della biodiversità, la gestione dei rifiuti. Nel Trattato europeo la strategia ambientale è fondata, in particolare, sull’articolo 174 che mira a perseguire *la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente e un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*; l’art. 176, invece, prevede per l’energia, in particolare, una politica *“intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico”* e a *“promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili”*.

Tornando alla Costituzione italiana, con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”* sono stati introdotti decisi cambiamenti nella distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in molti settori. Per ciò che riguarda le politiche territoriali ed ambientali, il nuovo articolo 117 dispone che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; legislazione concorrente tra Stato e Regioni, invece, è stata prevista per il governo del territorio, la produzione,

il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, nonché la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati, invece, allo Stato.

Nel quadro appena disegnato non dobbiamo dimenticare gli accordi internazionali, le norme europee e la specifica competenza che, invece, ricade, in Italia, sulle Regioni a Statuto Speciale e sulle Province Autonome destinarie, a loro volta, di speciali e organici poteri. L'ambiente e l'energia rientrano tra i settori per i quali il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce a quest'ultima una competenza concorrente con quella degli Stati membri; perciò, sia questi che l'Ue possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tali materie. Gli Stati membri, però, esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

Le difficoltà determinate dalla sovrapposizione dei vari livelli di governo nella legislazione vigente e l'esigenza di un intervento organico di coordinamento e di integrazione, hanno portato all'avvio di un processo di semplificazione e di innovazione normativa sia in Europa che in Italia.

Evidentemente, la realizzazione di un'efficace e concreta politica per l'ambiente e l'energia passa anche attraverso un sistema di norme chiare e precise e una cultura basata sul riconoscimento che le risorse naturali costituiscono la base della vita e sono indispensabili per la nostra sopravvivenza e, perciò, da tutelare e preservare.

Qualsiasi intervento sul territorio influisce sull'ambiente e il miglior modo per affrontare i cambiamenti è quello di riconoscere l'uomo quale elemento della natura. Noi siamo parte integrante dell'ambiente e tali sono anche tutti gli altri componenti del nostro pianeta, siano esseri viventi o non viventi come l'acqua, il suolo e i minerali. L'Ecologia ci ha insegnato che esiste una stretta interrelazione fra tutte queste componenti, interrelazioni che sono alla base dell'equilibrio della terra. Ed ecco perché spetta all'uomo mantenere e conservare questo equilibrio. Lo sfruttamento indiscriminato del territorio e delle risorse naturali, peraltro tutt'altro che inesauribili, è un danno non solo per noi ma anche e soprattutto per le future generazioni.

L'esigenza di salvaguardare il prelievo delle risorse naturali e, nel contempo, tutelare il patrimonio naturale da un inaccettabile impoverimento, costituiscono un obiettivo cardine per la Lega Nord. Progresso economico ed evoluzione tecnologica dovranno avvenire nel rispetto dell'ambiente; ma qualsiasi operazione intrapresa dovrà indirizzarsi verso azioni di prevenzione e non di repressione. Solo così si otterranno benefici sia a livello economico-culturale che, soprattutto, delle generali condizioni di vita. E in questo modo si potrà davvero raggiungere l'obiettivo di uno "sviluppo sostenibile" definito dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, nel 1987, come quello sviluppo "*che soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie*".

1. I cambiamenti climatici e la tutela della nostra economia

1.1 - Premessa

L'impegno e l'azione a favore della protezione e della tutela dell'ambiente dai processi di degrado ecologico (erosione del suolo, desertificazione, estinzione delle specie) e dagli inquinamenti (in atmosfera, nel suolo, nei bacini idrici) rappresentano da tempo una priorità nelle politiche di molti Stati. Più recentemente a questa si è aggiunta una crescente attenzione nei confronti di temi quali i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale (il cosiddetto global warming) tanto che la lotta a questi fenomeni costituisce, oggi, una delle maggiori sfide dei Governi mondiali.

Nella comunità scientifica è più che mai attuale e vivo il dibattito sul processo di riscaldamento del pianeta e su quali siano le cause di questo fenomeno. Alcuni scienziati sono concordi nel ritenere l'aumento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) nell'atmosfera, derivante dalle attività umane, all'origine delle attuali alterazioni climatiche terrestri; altri studiosi, invece "assegnano" all'uomo un ruolo meno invasivo e determinante. In particolare, la posizione dei primi, oltre ad essere assai condivisa e fortemente sostenuta dall'ambientalismo estremo, ha finito per costituire il principale punto di riferimento nelle azioni di "lotta ai cambiamenti climatici". E' anche vero, però, che data la complessità delle tematiche, molti Governi stanno assumendo posizioni più prudenti, pur nel rispetto dell'obiettivo generale di salvaguardia del pianeta.

1.2 - I cambiamenti climatici

L'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), ossia la Commissione Intergovernativa sul Cambiamento Climatico istituita dalle Nazioni Unite (ONU) per analizzare i cambiamenti climatici, ha pubblicato nel 2007 il *Quarto Rapporto sul Clima ed i Cambiamenti Climatici*, al quale hanno contribuito anche ricercatori del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano. Nel Rapporto si afferma che *il riscaldamento terrestre è un fatto reale e che l'aumento della temperatura media globale osservato a partire dalla metà del XX secolo è molto probabilmente (probabilità superiore al 90%) dovuto in gran parte all'aumento della concentrazione dei gas serra causato dalle attività umane.* (da "Clima e Cambiamenti Climatici: le attività di ricerca del CNR", anno 2007). In particolare l'IPCC ha evidenziato come la temperatura superficiale globale del pianeta sarebbe aumentata di 0,74 °C durante gli ultimi 100 anni, fino al 2005. Nello studio si prevede, inoltre, un aumento della concentrazione di anidride carbonica (CO₂) e un aumento della temperatura media mondiale e del livello del mare nel corso del ventunesimo secolo. Le proiezioni sulle temperature mostrano, quale ipotesi più probabile, un aumento compreso fra 0,6 e 0,7°C al 2030, con innalzamento fino a circa 3°C o poco più nel 2100; ciò comporterebbe una crescita del livello medio del mare tra i 28 ed i 43 cm (è giusto anche evidenziare che il livello medio globale del mare nell'ultimo periodo interglaciale, circa 125.000 anni fa, fu probabilmente da 4 a 6 metri maggiore rispetto a quello del XX secolo, principalmente a causa del ritiro

dei ghiacci polari), come conseguenza, principalmente, dell'espansione termica degli oceani, oltre che dello scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari. Le concentrazioni previste di CO₂, invece, sono stimate oltre 500 ppm¹ per il 2100; nel periodo preindustriale (prima del 1750) la concentrazione era di 280 ppm, mentre nel 2005 il valore era di 379 ppm (oltre il 35%); la concentrazione atmosferica di anidride carbonica nel 2005 supera notevolmente il range naturale degli ultimi 650.000 anni (da 180 a 300 ppm) come determinato dall'analisi delle carote di ghiaccio.

¹. Ppm: parti per milione o ppb, parti per miliardo, è il rapporto fra il numero di molecole di gas serra e il numero totale di molecole di aria secca. Per esempio: 300 ppm significa 300 molecole di gas serra per milione di molecole di aria secca.

In conclusione, si sostiene che cambiamenti climatici più o meno rilevanti avrebbero certamente ripercussioni sugli ecosistemi terrestri e acquatici, almeno rispetto a come noi li conosciamo. Dato che il clima è considerato determinante per la distribuzione della flora e della fauna, le eventuali variazioni climatiche inciderebbero soprattutto sulle specie caratterizzate da una scarsa capacità di dispersione; queste risulterebbero, perciò, a maggior rischio di estinzione rispetto a quelle interessate da un'ampia distribuzione geografica e, quindi, da una maggiore tolleranza climatica. In particolare si calcola che scomparirebbero tra il 5 e il 9% dei mammiferi europei, mentre circa il 70-78% delle specie sarebbe a serio rischio di estinzione. Inoltre, il modello prevede che nell'area mediterranea la ricchezza e la biodiversità si ridurrebbero in maniera drastica, proprio per l'elevata percentuale di endemismi (ossia specie animali e vegetali esclusive di un determinato territorio) che caratterizzano questa regione.

Dai risultati ottenuti analizzando diversi indicatori climatici quali la temperatura media, la variazione nel regime delle precipitazioni, l'estensione dei ghiacciai, il livello del mare, *“emerge che un cambiamento climatico è in atto e questo rappresenta un fenomeno globale, che coinvolge cioè tutto il pianeta. Un maggior grado d'incertezza riguarda, invece, l'individuazione delle cause del cambiamento e la previsione delle future evoluzioni del clima”* (dal rapporto *“Clima e Cambiamenti Climatici: le attività di ricerca del CNR”*, anno 2007, del CNR).

Il CNR ha previsto, per l'Italia, la crescita di un grado della temperatura per secolo negli ultimi 150-200 anni, e di 0,74 gradi di media nell'ultimo secolo per le altre parti del mondo.

Come si può evidenziare, quindi, se appare confermato un aumento delle temperature, anche se assai modesto, ciò che, invece, merita di essere approfondito e verificato è l'eventuale relazione tra aumento di CO₂ e riscaldamento globale. I cambiamenti climatici, infatti, non sono uniformi sulla superficie terrestre e l'aumento delle temperature rappresenta un fenomeno molto complesso il cui legame con la crescita della concentrazione di anidride carbonica, determinato dall'uomo, è tutto da dimostrare. Gli ultimi 2 milioni di anni - nell'era geologica detta del Quaternario ed in particolare fino a 10.000 anni fa - sono stati interessati da più fasi glaciali, caratterizzate da bruschi abbassamenti delle temperature medie con espansione dei ghiacciai, e fasi interglaciali, con riscaldamento climatico e ritiro dei ghiacciai. L'Olocene, ossia il periodo nel quale ci troviamo attualmente (da 10.000 anni fa ad oggi) è, invece, identificato

dagli esperti come fase interglaciale e, quindi, stiamo parlando di un periodo più caldo rispetto al passato. Ma anche durante questa epoca si sono avuti abbassamenti di temperatura: per esempio, in quella che è conosciuta come Piccola età glaciale (fra il 1600 e il 1820 circa).

Gli scienziati ritengono che le cause di tali alternanze climatiche siano da attribuirsi ai mutamenti che, nel corso dei millenni, hanno interessato la composizione dell'atmosfera, l'orbita della Terra intorno al Sole, le attività del Sole stesso e la disposizione dei continenti sulla superficie terrestre, e anche a fenomeni a scala più ridotta (fra questi le eruzioni vulcaniche, la presenza in atmosfera di aerosol e polveri, il ruolo delle nubi, le variazioni della composizione chimica dell'atmosfera, della radiazione solare, delle correnti atmosferiche ed oceaniche, del ciclo idrologico e del bilancio delle precipitazioni, i processi di deforestazione e, in generale, le modificazioni nell'uso del territorio). Come si può intuire, perciò, stiamo parlando di eventi che non possono certo essere spiegati prendendo in considerazione una semplice pioggia così come qualche anno di scarse precipitazioni.

Secondo uno scenario ipotizzato dall'IPCC, se nulla verrà fatto per contrastare tali cambiamenti, si avranno conseguenze rilevanti per il pianeta: eventi meteorologici estremi e alluvioni saranno meno rari, mentre le stagioni calde diverranno più secche in gran parte delle regioni interne continentali a latitudini medie, con un aumento della frequenza della siccità e del degrado del terreno. Ne soffriranno in particolare, i Paesi in via di sviluppo e si estenderanno le zone interessate dalle malattie tropicali. A questo, si deve aggiungere, come abbiamo già detto, la possibile e probabile estinzione di molte specie viventi, qualora non interverranno cambiamenti migliorativi.

1.3 - Le politiche dei Governi per la riduzione della CO₂

Evidentemente, tutto ciò ha portato a sensibilizzare i Paesi del mondo verso la necessità di contrastare questi processi e limitare i possibili danni. Lo studio dei fattori climatici, tuttavia, è notevolmente complesso per le molte variabili in gioco e molti scienziati mettono in dubbio la validità degli attuali modelli di analisi utilizzati. Infatti, è proprio la presenza di queste variabili ed in considerazione del fatto che il clima non è un sistema statico ma caratterizzato da modificazioni più o meno gradualmente nel tempo, che, oggi, è apertissimo il dibattito sull'entità e gli effetti del riscaldamento del pianeta. Ecco perché appare opportuno che le decisioni politiche assunte su queste tematiche, date anche le importanti ripercussioni economiche, siano precedute da tutti gli approfondimenti e chiarimenti possibili sui reali cambiamenti in atto.

In questo quadro, ancora assai mutevole, la politica è intervenuta proponendo una serie di interventi fra i quali azioni mirate al contenimento delle emissioni dei gas serra e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.


Nel 1988 le Nazioni Unite, dopo che dieci anni prima veniva indetta la prima Conferenza Mondiale sul Clima, istituiscono un Gruppo Intergovernativo, denominato IPCC (appunto l'Intergovernmental Panel on Climate Change), con il compito di valutare lo stato delle conoscenze scientifiche, tecniche e socioeconomiche circa le cause e le conseguenze di un cambiamento climatico globale. Due anni dopo, viene pubblicato il

primo Rapporto di valutazione dell'IPCC che rappresenta un bilancio delle conoscenze sui sistemi climatici, delle ricadute sull'ambiente, l'economia e la società, e viene organizzata la seconda Conferenza Mondiale sul Clima, alla quale partecipano 137 Stati e l'Unione europea. I lavori si chiudono con l'adozione di una dichiarazione finale che fissa i principi della Convenzione sui Cambiamenti Climatici, attraverso la valutazione delle emissioni di gas a effetto serra² e tenendo conto dei processi di sviluppo sostenibile e del fattore prevenzione.

². I gas serra sono gas presenti in atmosfera, di origine sia naturale che antropica (cioè derivati dall'uomo), e determinano il fenomeno naturale noto come effetto serra, corrispondente al trattenimento di calore che dalla superficie della terra viene irraggiato nello spazio; fra i gas citiamo l'anidride carbonica (CO₂), l'ossido di azoto (N₂O), il metano (CH₄), l'ozono (O₃) e i clorofluorocarburi. A questi si deve aggiungere anche il vapore acqueo, il principale gas serra; poiché però si ritiene che la sua concentrazione sia variata di poco nel tempo, non lo si considera determinante nei processi di riscaldamento del pianeta. L'effetto serra permette alla Terra di avere temperature tali da consentire la vita così come noi la conosciamo; molti scienziati sono dell'opinione che l'alterazione nelle concentrazioni di questi gas (a cui contribuirebbe anche l'uomo), sarebbero alla base del riscaldamento globale.

Nel 1992 a Rio de Janeiro, nel corso della Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED da United Nations Conference on Environment and Development), viene approvata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC da United Nations Framework Convention on Climate Change)³, un trattato internazionale sull'ambiente avente l'obiettivo, non obbligatorio, di ridurre le concentrazioni atmosferiche dei gas serra con lo scopo di *“prevenire interferenze antropogeniche pericolose con il sistema climatico terrestre”*.


³. Gli Stati firmatari dell'UNFCCC sono suddivisi in Paesi dell'Annesso I (Paesi industrializzati), Paesi dell'Annesso II (Paesi industrializzati che pagano per i costi dei Paesi in via di sviluppo) e Paesi in via di sviluppo. I Paesi dell'Annesso I concordano nel ridurre le loro emissioni a livelli inferiori a quelle del 1990. I Paesi in via di sviluppo non hanno restrizioni immediate rispetto all'UNFCCC.



Stima delle emissioni totali di gas serra – Anni 1996-2007 (indice base 1990=100).
Fonte: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra); Eurostat.

Da allora le Parti si sono incontrate regolarmente nella Conferenza delle Parti (COP) per analizzare i progressi e le azioni nella lotta ai cambiamenti climatici, attraverso successivi aggiornamenti del trattato (definiti protocolli), per stabilire azioni vincolanti per i Paesi sottoscrittori. Così, nel dicembre del 1997, questi, a conclusione della Conferenza COP3 tenutasi a Kyoto, approvano il Protocollo di Kyoto, un documento impegnante i firmatari a ridurre complessivamente del 5,2% le principali emissioni di gas serra entro al massimo il 2012.

La diminuzione complessiva del 5,2% prevista dal Protocollo non è però uguale per tutti i Paesi: per gli Stati membri dell'Unione europea, nel loro insieme, la riduzione è stata fissata nell'8% entro il 2012, per gli USA nel 7%, per il Giappone nel 6% mentre per l'Italia nel 6,5%. Nel frattempo, però, le emissioni nel mondo sono aumentate tanto da segnare, fra i Paesi OCSE (l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), variazioni nell'arco temporale 1990-2005 corrispondenti a un + 2,9% per l'Ue, + 19,2% per gli Stati Uniti, + 13,3% per il Giappone. Per l'Italia la quota totale da ridurre è salita al 14%, dato al 2004, a causa di un aumento delle emissioni di oltre il 7% rispetto al valore iniziale.



Contributo dei Paesi Ue alle emissioni di CO₂ del settore energetico (anno 2004).
Fonte Enea su dati Eurostat, l'Ufficio Statistico della Comunità europea.

Il Protocollo di Kyoto, inoltre, ha introdotto i seguenti specifici meccanismi flessibili per la riduzione delle emissioni:

1. *Clean Development Mechanism* (CDM, meccanismo di sviluppo pulito): i Paesi industrializzati e ad economia in transizione (alcuni Paesi europei che stanno evolvendo verso economie di mercato, come individuati dal Trattato) possono realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo, che portino benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di crescita economica e sociale a questi ultimi e, contemporaneamente, generino crediti di emissione (CER) per i Paesi che promuovono gli interventi.
2. *Joint Implementation* (JI, attuazione congiunta): i Paesi industrializzati e ad economia in transizione possono realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas serra in un altro Paese dello stesso gruppo e possono utilizzare i crediti derivanti, insieme al Paese ospite.

3. *Emissions Trading* (ET, scambio di emissioni): rappresenta la possibilità per i Paesi industrializzati e ad economia in transizione di scambiarsi crediti di emissione; un Paese che ha diminuito le proprie emissioni di gas serra oltre i propri obiettivi può cedere crediti a un Paese che, al contrario, non ha rispettato i propri impegni.

Il Protocollo di Kyoto (ratificato da 184 Paesi fra i quali, però, mancano gli Stati Uniti) è diventato vincolante, nel mondo, a partire dal 2005, successivamente all'adesione dello stesso da parte della Russia; ciò in virtù del fatto che a tale data le emissioni totali, relative al 1990, dei Paesi che hanno ratificato il trattato, rappresentano più del 55% delle emissioni totali di gas serra, percentuale necessaria perché il Protocollo potesse divenire operativo.

L'Unione europea, con circa il 15% di emissioni globali, è intervenuta sollecitando un accordo globale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal trattato. Così, in un'ottica di politiche energetiche di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni in atmosfera, l'Ue ha presentato, nel gennaio 2008, il "pacchetto clima-energia", un insieme di impegni in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili. Questa proposta era stata promossa dal Consiglio europeo già nel marzo 2007, quando si decise di procedere all'attuazione di una Politica energetica per l'Europa (PEE) attraverso l'adozione di un Piano di azione globale in materia di energia per il periodo 2007-2009. Presupposto della PEE era la necessità di affrontare con efficacia ed urgenza le sfide poste dai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura media globale al massimo a 2°C rispetto ai livelli dell'era preindustriale.

Le azioni volte a contrastare il riscaldamento globale rappresentano, sicuramente, nuovi e importanti obiettivi comuni. Ma queste azioni, così come qualsiasi altra iniziativa, hanno anche dei costi. E proprio queste considerazioni, in aggiunta al difficile contesto dovuto alla crisi economica mondiale, hanno portato alcuni Stati a rivedere le strategie avanzate. In tal senso, è stato calcolato che gli oneri finanziari da sostenere, per l'Italia, sarebbero risultati tutt'altro che limitati: le previsioni, elaborate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla presentazione di questa proposta, stimavano, infatti, un impegno, a carico dell'Italia, ammontante a circa 23 miliardi di euro all'anno (corrispondenti all'1,14% del Prodotto interno lordo, PIL annuo) per il periodo 2011-2020. Tale vincolo, assolutamente gravoso per l'Italia, ha portato la stessa a chiedere una riflessione sul pacchetto europeo, anche in considerazione dei reali benefici derivanti dal progetto proposto. Effettivamente, rispetto ai costi e ai sacrifici sostenuti, le stime parlavano di un contributo dell'Italia alla diminuzione delle emissioni globali di CO₂ minimo, così come quello dell'intera Ue (se l'Italia avesse applicato i limiti alle emissioni imposte dall'Ue il contributo alla riduzione globale dei gas serra sarebbe stato dello 0,3%; quello dell'Ue del 2%); questo, se gli impegni individuati non fossero stati accompagnati da analoghi interventi da parte di altri cosiddetti grandi produttori di gas serra come gli Usa, l'India e la Cina.

Inoltre, in base al pacchetto citato, sono stati delineati obiettivi assai differenti per i vari Paesi europei, tanto da risultare del tutto "ambiziosi" e difficilmente sostenibili per qualche Stato, come per esempio l'Italia, e

decisamente meno proibitivi per altri. Sia in questo caso che con il Protocollo di Kyoto nel 1997-1998, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo internazionale, i Governi in carica di centro-sinistra (entrambi con Romano Prodi come presidente del Consiglio) sostennero condizioni molto penalizzanti per l'Italia e, nonostante potessimo vantare, allora come del resto oggi, uno dei sistemi produttivi meno inquinanti d'Europa (in termini di emissioni ed efficienza energetica) ci siamo ritrovati, invece, ad assumere obblighi più impegnativi rispetto ad altri Stati (in particolare, all'Italia è stato chiesto di portare al 17% la quota di energie rinnovabili, rispetto al 5,2% del 2005 e di ridurre, sempre rispetto al 2005, le emissioni in atmosfera in alcuni settori industriali fra cui il manifatturiero, quello dei trasporti, dell'edilizia, ecc.).

La legge 1 giugno 2002, n. 120 ha ratificato il Protocollo di Kyoto, impegnando l'Italia a ridurre le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990. Mentre la delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 123 ha poi assegnato a ciascun settore economico un obiettivo di riduzione di tali emissioni, sulla base della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'Ambiente e quello dello Sviluppo economico hanno elaborato i Piani nazionali di assegnazione delle quote di CO₂, per gli anni 2005-2007 e 2008-2012, che hanno individuato le quote massime di gas serra che le industrie possono emettere in atmosfera per i periodi considerati.

In Italia le emissioni attribuibili al settore industriale ed energetico rappresentano circa il 52% del totale; le emissioni relative ad altri settori, come i trasporti e quello civile, raggiungono il 33% e, comunque, sono in parte legate all'uso dei prodotti industriali (come le automobili).

Settore	Mt CO₂	Percentuale di emissioni totali
Energia	145,3	28
Industria	124,2	24
Civile	70,2	13
Agricoltura	51,8	10
Rifiuti	13,7	3
Altro	10	2

Emissioni settoriali di gas serra al 1990 in milioni di tonnellate (Mt).
Dati Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

L'Annuario dei dati ambientali 2009 dell'Ispra mostra come, in Italia, “*La crescita delle emissioni di gas serra da processi energetici nel periodo 1990-2007 (+9,5%) corrisponde ad andamenti diversi per settore economico*”, con “*un notevole aumento delle emissioni per il settore dei trasporti (+24,3%) e per il settore delle industrie energetiche (+14,1%). Nel settore residenziale e servizi si osserva un incremento del 4,8%, mentre per le industrie manifatturiere si registra una riduzione dell' 11,1%*”. Nel 2007, invece, “*si osserva una riduzione delle emissioni totali (-2,3%)*”, rispetto al 2006, che ha caratterizzato tutti i settori salvo i trasporti.

A fronte di ciò, il Governo italiano ha avanzato la richiesta di ridiscutere la proposta europea sul clima che, così come definita, avrebbe determinato,

altrimenti, scenari difficilmente sostenibili, soprattutto nella scelta delle strategie nazionali di tutela ambientale e di lotta all'inquinamento atmosferico; scenari che avrebbero finito per ripercuotersi sulle imprese e sulla nostra economia. Pur riconoscendo l'importante ruolo rivestito dal settore industriale nell'ambito delle strategie a tutela dell'ambiente, date le peculiarità del nostro sistema produttivo formato in larga parte da piccole e medie imprese, il rischio sarebbe stato quello di possibili processi di delocalizzazione delle nostre aziende, senza contare tutto quello che ne sarebbe conseguito in termini di competitività e dal punto di vista sociale e occupazionale.

1.4 - L'azione della Lega Nord

La Lega Nord ha ritenuto, pertanto, assolutamente ragionevole l'esigenza di una riflessione che fosse accompagnata da interventi rivolti a ridurre gli squilibri riscontrati fra i vari Paesi e a definire un quadro di oneri sostenibili per l'Italia e la Padania. Proprio la necessità di riconoscere le tipicità locali come, per esempio, il ruolo determinante rivestito dal settore manifatturiero (fra cui il comparto dell'acciaio, quello della carta, del vetro, ecc.) nella nostra economia, e la ridotta dimensione delle nostre imprese, ha portato alla richiesta di una revisione delle proposte europee. Questo, evidentemente, non ha voluto significare la mancanza di sostegno alle politiche di lotta ai cambiamenti climatici, ma piuttosto la rivendicazione di sacrifici ragionevoli ed in linea con benefici realmente raggiungibili; tanto più in considerazione del particolare momento di difficoltà attraversato dall'economia mondiale.

In questo modo, grazie al lavoro svolto e all'accoglimento dei suggerimenti dell'Italia, attraverso l'introduzione di alcuni meccanismi di flessibilità, è stato possibile raggiungere, nel corso dei lavori tenutisi alla fine del 2008 dal Consiglio e dal Parlamento europeo, un'intesa nella direzione dell'equità degli impegni da assumere dai 27 Paesi europei, con l'obiettivo di salvaguardare non solo gli aspetti di sostenibilità economica ed ambientale, ma anche i settori produttivi nazionali e gli interessi dei cittadini che, in caso contrario, avrebbero finito, certamente, per pagarne le conseguenze. L'accordo siglato prevede non solo lo sviluppo di un mercato per lo scambio delle quote di emissione di gas serra (EU-ETS, ossia l'Emissions Trading Scheme dell'Unione europea) e di meccanismi di controllo delle emissioni e dell'assorbimento dei gas serra ma anche un preciso piano di intervento, definito come strategia del 20/20/20 che ha fissato, in particolare, tre obiettivi da raggiungere, da parte dell'Ue, entro il 2020:

1. aumento dell'efficienza energetica per una quota pari al 20%;
2. incremento dell'uso di energia rinnovabile al 20% sul totale dei consumi;
3. taglio delle emissioni di anidride carbonica sempre del 20% (del 30% in caso di nuovo accordo internazionale e di collaborazione con i Paesi extraeuropei).

Ciò ha portato, all'inizio del 2009, all'adozione di norme a livello europeo, in campo ambientale ed energetico, riguardanti la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, la definizione dell'ambito di applicazione del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione (UE-ETS), lo stoccaggio geologico di CO₂ e la ripartizione degli sforzi fra gli Stati membri dell'Ue.

Rivedere le misure comunitarie eccessivamente penalizzanti è stato un segnale di civiltà oltre che di buon senso, e la riformulazione della strategia europea per l'ambiente, a cui inizialmente l'Italia aveva aderito, se da un lato ha limitato l'esborso finanziario, dall'altro ha anche permesso di tutelare settori vitali della nostra industria, oltre che migliaia di posti di lavoro.

La risposta che va data in materia di difesa dell'ambiente, dunque, è senz'altro quella del sostegno a strategie che puntino a stimolare uno sviluppo che sia sostenibile per il territorio, ma allo stesso tempo le azioni da intraprendere non devono essere tali da provocare scompensi ai sistemi produttivi ed economici dei Paesi interessati.

La mancanza di iniziative nel passato va superata, oggi, con l'adozione di politiche che mirino alla diversificazione energetica, favorendo le fonti pulite, il risparmio energetico e contenendo le emissioni di gas serra in atmosfera con le nuove tecnologie e il sostegno alla ricerca. L'Unione europea, in questo senso, riveste l'importante ruolo di difendere le esigenze dell'ambiente, ma deve anche ascoltare i legittimi interessi nazionali di protezione delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini, contro l'eccessiva burocrazia e non lasciandosi influenzare, invece, da derive ideologiche ambientaliste o da interessi economici.

Così, in un rinnovato clima di collaborazione, nel dicembre 2009 si è tenuta, a Copenhagen, la Conferenza COP15 nel corso della quale i Paesi del mondo partecipanti hanno proseguito il dialogo sul clima, fissando fra gli obiettivi e gli impegni in campo ambientale, per il periodo compreso fra il 2013 e il 2020, quello di mantenere il surriscaldamento globale entro i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali⁴; ciò, al fine di evitare ripercussioni peggiori sui cambiamenti climatici. Il protocollo, approvato a Copenaghen, ha rilanciato l'obiettivo di raggiungere un accordo sul clima di portata mondiale, che possa entrare in vigore nel 2013, e cioè successivamente al periodo di impegni previsti dal Protocollo di Kyoto. Tale accordo, che deve evidentemente coinvolgere non solo i Paesi industrializzati ma anche quelli emergenti come Cina e India, deve tenere conto altresì degli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alle norme vincolanti che dovranno essere previste e che, ricordiamolo, incideranno, ovviamente, sulle economie dei Paesi coinvolti.

⁴. Il valore di 2 °C corrisponde al limite oltre il quale si ritiene che l'impatto dei cambiamenti climatici aumenterebbe drasticamente. Le ricerche, inoltre, dimostrano che, stabilizzando la concentrazione dei gas serra a 450 ppm, la probabilità di raggiungere l'obiettivo dei 2° C è una su due.

Secondo la Comunicazione della Commissione, del 10 gennaio 2007, dal titolo "Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius - La via da percorrere fino al 2020 e oltre" l'impatto che avrebbero gli investimenti necessari per stabilizzare la concentrazione dei gas serra attorno a 450 ppm, obiettivo proposto dagli accordi, ammonterebbe a circa lo 0,5% del PIL mondiale per il periodo 2013-2030 (fra l'altro, per dare impulso al vertice di Copenaghen, è stato previsto lo stanziamento da parte dell'Ue di un contributo di 2,4 miliardi di euro all'anno ai Paesi in via di sviluppo nel periodo 2010-2012 quale assistenza nella lotta ai cambiamenti climatici). E' stato calcolato che la crescita del PIL mondiale subirebbe una diminuzione dello 0,19% l'anno fino al 2030, cioè una percentuale considerata minima rispetto al tasso di crescita annuo previsto del PIL (che dovrebbe raggiungere il 2,8%). La Commissione Ue, inoltre, sottolinea che i costi complessivi richiesti sono, comunque, sovrastimati, perché non tengono conto delle ripercussioni positive derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici. Tanto che, in termini di danni evitati, si favorirebbe, con la riduzione delle emissioni di CO₂, il miglioramento della

qualità dell'aria a vantaggio della salute, si avrebbe un minor utilizzo delle fonti energetiche fossili (in particolare gas e petrolio), permettendo la riduzione dei costi relativi all'importazione di queste risorse e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Inoltre, gli studi dimostrano che una politica di lotta ai cambiamenti climatici avrebbe ripercussioni positive sull'occupazione, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e delle tecnologie innovative.

L'obiettivo, in definitiva, è assicurare che la prossima Conferenza sui cambiamenti climatici, che si terrà a Città del Messico nel novembre 2010, permetta la concretizzazione di un accordo che favorisca il raggiungimento dei risultati stabiliti. E' pur vero, tuttavia, che questo traguardo non può prescindere dalla considerazione riguardante la situazione economica e finanziaria a livello mondiale; se il 2010 deve segnare un nuovo inizio, come annunciato da Josè Manuel Barroso, presidente della Commissione europea nella comunicazione del 3 marzo 2010 "*Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*", relativa alle proposte per lo sviluppo e la crescita in Europa per i prossimi 10 anni, la disoccupazione generata dalla crisi degli ultimi due anni e l'indebitamento crescente non possono, certamente, passare in secondo piano.

La Lega Nord ritiene che la difesa dell'ambiente debba attuarsi evitando condotte intransigenti ed orientandosi, invece, verso la ricerca di un giusto e corretto equilibrio fra le politiche di protezione del territorio e il progresso economico; un ambiente dove l'uomo sia integrato con i valori di una società naturale in cui la tutela delle risorse rappresenti non un problema ma un'opportunità di sviluppo e di preservazione delle tradizioni e del patrimonio genetico tipici delle diverse realtà locali. In questo senso, è fondamentale il percorso di dialogo avviato dal nostro Movimento con importanti associazioni impegnate nella difesa dell'ambiente e del territorio. Percorso che, del resto, non ha nulla a che vedere con quelle posizioni di protezionismo e conservatorismo estremi che hanno caratterizzato, e caratterizzano ancora, l'azione di alcune realtà presenti nel nostro panorama politico.

Principali norme

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) - 1992

Protocollo di Kyoto - 1997

Legge 1 giugno 2002, n. 120, Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997

Delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 19 dicembre 2002, n. 123, Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra

Delibera CIPE 11 dicembre 2007, n. 135, Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002 recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra

Decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, che fissa per gli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione europea, ogni due anni a partire dal 15 marzo 2007, le informazioni sulle politiche e misure nazionali e sulle previsioni delle emissioni di gas-serra, citate dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) della medesima decisione

Decreto 18 dicembre 2006 DEC/RAS/1448/2006, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (direttiva "Emission Trading")

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

Comunicazione della Commissione europea, del 10 gennaio 2007, Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius - La via da percorrere fino al 2020 e oltre

Comunicazione del Consiglio europeo, dell'8-9 marzo 2007, Pacchetto clima-energia

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, del 23 gennaio 2008, Due volte 20 per il 2020. L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa (Pacchetto clima-energia)

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

Mozione 1-00122, del 24 febbraio 2009, Angelo Alessandri (Lega Nord) ed altri, sullo sviluppo sostenibile

Mozione 1-00161, del 14 luglio 2009, Giuseppe Leoni (Lega Nord) ed altri, sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili

Mozione 1-00270, del 12 novembre 2009, Angelo Alessandri (Lega Nord) ed altri, sui cambiamenti climatici e le politiche energetiche

Mozione 1-00346, del 16 marzo 2010, Roberto Cota (Lega Nord) ed altri, sulla crisi economica


2. Il ruolo delle energie rinnovabili nella difesa dell'ambiente

2.1 - Le fonti energetiche nel mondo

La promozione delle energie rinnovabili, come indicato dal “pacchetto clima-energia” dell’Ue, è importante quanto l’azione di contrasto alle emissioni di CO₂ nell’atmosfera. Le fonti rinnovabili, a differenza dei combustibili fossili, sono forme di energia in grado di rigenerarsi e quindi considerate inesauribili; fra queste abbiamo il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche (il calore della terra), le maree e il moto ondoso (dalla L. 10/91).

La principale fonte energetica dell’umanità, però, è costituita, allo stato attuale, proprio dai combustibili fossili, in particolare carbone, gas naturale e petrolio, formatisi attraverso processi naturali nel corso di milioni di anni. Su di essi si basa l’intera economia mondiale oltre che quella italiana; si pensi, infatti, che il 34% dei consumi globali d’energia primaria (cioè le energie direttamente utilizzabili nella loro forma naturale e, quindi, non derivate da trasformazioni) è rappresentato dal petrolio, il 26% circa dal carbone e il 21% dal gas naturale. La restante parte è costituita dall’energia nucleare con il 6% circa e dalle fonti energetiche rinnovabili con il 12% circa (dal Rapporto “Le fonti rinnovabili 2010” dell’Enea, l’Ente pubblico per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente).

A partire dal 2004, inoltre, la domanda di energia nel mondo è notevolmente cresciuta, soprattutto per il contributo delle aree cosiddette economicamente emergenti (fra cui India e Cina), rispetto al minor peso dato dalle zone già industrializzate come Europa e Nord America.




Offerta di energia primaria totale mondiale nel 2007: quote per fonte
Fonte: AIE (Agenzia Internazionale Energia)

Il petrolio resta la fonte energetica più utilizzata e, pur trattandosi di quantità finite, la sua disponibilità nel sottosuolo a livello mondiale è tale, tuttavia, da poter coprire la domanda ancora per diversi anni.

I combustibili fossili, comunque, oltre a non essere inesauribili, sono anche causa di notevole impatto sull’ambiente; in particolare, per le conseguenze


connesse all'inquinamento atmosferico generato dal loro utilizzo (si pensi ai gas di scarico delle automobili piuttosto che alle emissioni derivate dai processi industriali e dagli impianti termici civili).



Offerta mondiale di energia da fonti rinnovabili nel 2007: quote per fonte
Fonte: AIE

Come riportato nel Rapporto Energia e Ambiente 2007-2008 dell'Enea *“l'andamento della domanda di energia, la cui correlazione con la crescita economica dipende, come è noto, dalla fase di maturità economica di un Paese, mostra sensibili differenze tra le aree geopolitiche. I Paesi emergenti e quelli in via di sviluppo potrebbero vedere, pur nel rallentamento economico, una continuazione della crescita della domanda di energia in atto da anni (+3,7% all'anno nel periodo 1995-2008), trascinata in modo particolare dalla domanda di energia in India e in Cina (circa 5% e 6,5% all'anno nel periodo 1995-2008). Per i Paesi OCSE, economicamente più maturi e con una crescita della domanda di energia storicamente più contenuta (1% in media annua tra il 1995 e il 2008), la crisi prefigura invece una flessione netta della domanda.*


Nonostante la fase di forte rallentamento generale, tra le fonti energetiche tradizionali il carbone si conferma come la risorsa prevalente e in maggiore crescita, in particolare in Asia (Cina e India) dove viene largamente impiegato tra l'altro nella generazione elettrica. L'incremento della domanda di carbone in Cina rappresenta circa l'80% della crescita nel periodo 1995-2008 e quasi il 40% dell'incremento della domanda mondiale di energia nello stesso periodo. Nei Paesi OCSE si registra invece un ruolo ancora prevalente del petrolio, ormai destinato per la quasi totalità ai trasporti, mentre la fonte in maggior crescita nel periodo 1995-2008 risulta essere il gas naturale sempre più utilizzato anch'esso in elettrogenazione. Naturalmente, il tasso di crescita delle fonti energetiche tradizionali, che soddisfano ancora la quasi totalità della domanda di energia, appare comunque modesto se confrontato con i tassi di crescita a due cifre registrati nel decennio in corso in molti Paesi OCSE per alcune fonti rinnovabili, quali l'energia eolica e l'energia solare fotovoltaica. Tuttavia queste fonti soddisfano una parte ancora molto ridotta del fabbisogno”.



Incremento della domanda di energia primaria per fonte, anni 1995-2008 (Mtep)
Fonte: elaborazioni Enea su dati AIE

L'Italia, dal canto suo, è massima importatrice di combustibili fossili oltre che di energia elettrica, con la quasi totalità della materia prima utilizzata proveniente da oltre confine. In base ai dati elaborati dal Ministero dello Sviluppo economico, la dipendenza del sistema energetico nazionale dall'estero, *“di cui la fattura energetica evidenzia le conseguenze in termini economici, si è stabilizzata da alcuni anni intorno all'85,5%, a fronte di un valore medio nell'Unione europea prossimo al 56% (il dato 2008 segna una riduzione di circa l'1% sull'anno precedente). Il trend 2000-2008 mostra come vada crescendo la dipendenza dalle importazioni di gas naturale rispetto a quelle di petrolio”*.

Perciò, possiamo ben capire come tutto ciò incida profondamente non solo sui costi energetici sostenuti ma anche in termini di competitività del Paese dal punto di vista economico e di rendimento energetico.



Dipendenza energetica Italia (%), anni 2000-2008.
Fonte: elaborazioni Enea su dati MSE (Ministero dello Sviluppo economico)

	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Austria	67,8	66,8	66,4	68,1	67,9	69,7	69,2
Belgio	77,4	76,5	77,1	77,7	76,5	77,2	75,9
Finlandia	56,3	54,2	54,4	55,5	55,1	57,6	55,8
Francia	47,4	50,2	49,6	50	49,4	49,7	50
Germania	57,6	59,8	60,6	61,9	61	61,3	60,6
Grecia	60,4	64,1	63,8	64,7	64,7	66,8	65,7
Irlanda	61,1	80,9	83,9	87,4	89,4	86,3	87,1
Italia	80,9	83,7	83,6	84,2	84,5	84,3	85,1
Lussemburgo	98,6	98,7	98,5	98,4	98,6	98,6	98,5
Olanda	8,5	20,3	25	22,4	23	27,7	17,5
Portogallo	83,9	86,6	84,8	83,9	86,2	83,2	85,5
Spagna	69,6	74,1	74,4	73,8	75,9	75,8	76,6
Danimarca	23,8	-16,5	-39,6	-33,3	-43,6	-37	-53,1
Regno Unito	-15	-21,6	-16,9	-11,8	-12,9	-6,2	3,5
Svezia	36,3	32,9	35,2	32,3	38,8	38,8	33,7

¹ Dipendenza energetica = (Importazioni nette / (Produzione + Importazioni nette))*100
Fonte: ENERDATA

Dipendenza energetica dei Paesi Ue al 2005. Fonte: Enea

Negli ultimi anni in Europa i consumi di energia primaria sono cresciuti con una dinamica che ha evidenziato:


- l'aumento della domanda di gas naturale, particolarmente rilevante sia in termini assoluti che in termini relativi;
- la crescita più contenuta della domanda di petrolio;
- la contrazione dei consumi di combustibili solidi;
- l'aumento della produzione interna da fonti rinnovabili e da nucleare.

Secondo il Rapporto "Le fonti rinnovabili 2010" dell'Enea la quota da rinnovabili dei consumi di energia primaria dell'Ue è salita all'8,2% nel 2008 rispetto al 7,7% nel 2007. Il Paese che ha contribuito maggiormente a questo incremento è stato proprio l'Italia, grazie al forte aumento della produzione dei settori biomassa solida e biocarburanti⁵, oltre al considerevole contributo dell'idroelettrico. Le prime proiezioni relative alla fine del 2008 e all'inizio del 2009, invece, mostrano una decisa riduzione della domanda di petrolio e gas a cui corrisponde una caduta del 15-20% dei consumi elettrici, in particolare dell'industria, in conseguenza della crisi economica.

⁵ Le biomasse sono sostanze di origine organica che possono essere utilizzate come combustibili allo stato solido, liquido o gassoso. I combustibili solidi, derivanti da residui agricoli e boschivi, processi di lavorazione del legno, ecc., sono utilizzati generalmente per il riscaldamento e per la produzione di energia. Il principale meccanismo nazionale di promozione delle energie rinnovabili nel settore trasporti è costituito dall'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti (si tratta di carburanti liquidi o gassosi ottenuti generalmente da biomasse di prodotti agricoli come mais e grano; fra questi abbiamo il biodiesel, il bioetanolo, ecc.), a carico dei fornitori di carburanti. La quota d'obbligo è stabilita moltiplicando il potere calorifico totale immesso in rete tramite gasolio e benzina, nell'anno precedente, con una percentuale predeterminata. La percentuale di biocarburanti immessi in consumo deve essere pari al 3,5% per il 2010, 4% per il 2011, 4,5% per il 2012.


Dal Rapporto Energia e Ambiente 2007-2008 dell'Enea, pubblicato nel 2009, si evince che, nel 2008, rispetto alla media dei 27 paesi dell'Unione europea, i consumi di energia primaria in Italia si sono caratterizzati per un

maggior ricorso a petrolio e gas (rispettivamente 41% e 36%), per una componente strutturale di importazioni di elettricità (circa il 5%), per un contributo del carbone pari al 9% e per l'assenza di nucleare; la quota di fonti energetiche rinnovabili sul totale dei consumi primari di energia ha raggiunto il 9%; *“la produzione di energia primaria sul territorio nazionale è aumentata grazie all'apporto complessivo di tutte le fonti rinnovabili”*.



Disponibilità di energia per fonte Italia, anno 2008 (%)
 Fonte: elaborazione Enea su dati del Bilancio Energetico Nazionale

La struttura degli approvvigionamenti energetici italiani si sta modificando negli anni verso una maggiore diversificazione delle fonti energetiche utilizzate. Il ruolo predominante dei prodotti petroliferi si sta riducendo (da oltre il 56,6% nel 1990 si è passati, appunto, al 41,4% nel 2008) a favore dell'incremento del gas naturale, delle fonti rinnovabili e del carbone. Questa maggiore differenza ha effetti positivi sul livello di autosufficienza energetica dell'Italia che, ricordiamolo, è fra i più bassi tra i Paesi industrializzati. Allo stesso tempo, però, esiste un problema di sicurezza negli approvvigionamenti tanto è vero che, nel 2007, le importazioni europee di petrolio e di gas naturale sono state coperte rispettivamente per il 47,2% e per il 35,8% dalla sola Russia e dai Paesi ex URSS; situazione, questa, simile al 2008.



Importazioni di gas naturale per paese di provenienza. Anno 2008 Fonte: Enea da MSE

In tema di fonti rinnovabili, la cui produzione è aumentata nel 2008 del 18% (+ 2.860 ktep) circa rispetto a quella del 2007 (15.641 ktep), l'energia eolica rappresenta, sul totale delle stesse, poco più del 6% circa (la percentuale del solare è dello 0,80% circa); il contributo maggiore, invece, arriva dall'idroelettrico (energia dall'acqua) che copre il 50% del totale.

Fonti energetiche	2000	2005	2006	2007	2008
Idroelettrica ¹	9.725	7.935	8.139	7.219	9.157
Eolica	124	515	654	888	1.069
Solare fotovoltaico	4	7	11	26	99
Solare termico	11	21	29	39	56
Geotermia	1.248	1.384	1.429	1.438	1.427
Rifiuti ²	461	1.501	1.672	1.734	1.784
Legna ed assimilati ³	2.344	3.153	3.328	3.710	3.883
Biocombustibili	95	172	155	174	567
Biogas	162	343	383	415	459
Totale	14.173	15.033	15.798	15.641	18.501
di cui non tradizionali ⁴	2.046	4.556	4.964	5.334	6.210

Energia da rinnovabili in equivalente fossile sostituito (ktep. 1 ktep = 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio; il tep, tonnellata equivalente di petrolio, è un'unità di misura energetica che definisce la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo). Anni 2000-2008

1. Solo energia elettrica da apporti naturali valutata a 2200 kcal/kWh.

2. Inclusa la parte organica.


3. Non include risultato indagine Enea sul consumo di legna da ardere nelle abitazioni.

4. Eolico, solare, rifiuti, legna (esclusa la legna da ardere), biocombustibili, biogas.

* Dati provvisori. Fonte: elaborazioni Enea su dati di origine diversa


L'energia primaria importata deve poi essere convertita nelle forme di energia secondaria (termica, elettrica, meccanica e chimica), necessarie al funzionamento dell'intero sistema.

In particolare, secondo l'Annuario dei dati ambientali 2009 dell'Ispra, il totale dell'energia elettrica prodotta in Italia è cresciuto del 46,9%, tra il 1990 e il 2008. Per quanto riguarda i combustibili, risulta particolarmente significativo il contributo del gas naturale nel 2008 (dal 18% nel 1990 al 54,3% nel 2008) e dei combustibili solidi (13,5%), mentre diminuisce sempre di più il contributo dei prodotti petroliferi (nel 2008 pari al 6%, mentre nel 1990 era il 47,4%). La principale fonte rinnovabile, l'idroelettrico, contribuisce per il 14,8% alla produzione elettrica nazionale, mentre le produzioni geotermica, da eolico e fotovoltaico raggiungono complessivamente una quota del 3,3%. Il contributo complessivo delle fonti rinnovabili nella produzione elettrica è stato del 18,2% nel 2008.



Confronto del mix delle fonti per la produzione di energia elettrica: Italia a sx e Unione europea a dx, anno 2005. Come si può vedere per l'Italia i valori non si discostano molto dal dato del 2008. Spicca, comunque, il contributo nullo del nucleare rispetto al 31% dell'Ue. Dati elaborazione Enea.


Il bilancio energetico italiano, relativamente al 2008, si è caratterizzato, comunque, per una diminuzione della domanda complessiva di energia in conseguenza della recessione economica e del rallentamento della crescita; la riduzione dei consumi energetici è stata significativa nel settore industriale, mentre è stata più contenuta nei trasporti.



Consumi finali di energia per settore (Mtep). Anni 2000-2008
Fonte: elaborazioni Enea su dati MSE

A livello regionale la produzione di energia elettrica da rinnovabili per gli anni 2000-2008 mostra una forte crescita della produzione da fonte eolica e da biomasse. *“La Lombardia mantiene il ruolo di principale produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili con una quota di circa un quinto della produzione nazionale, seguita da Trentino Alto Adige, Toscana e Piemonte, che nel 2008 hanno, ciascuna, un peso tra il 16 e il 10% della produzione nazionale. Val d’Aosta e Veneto hanno un peso della produzione tra il 10 e il 5%, mentre tutte le altre regioni hanno un peso inferiore al 4%”*.

Il principale contributo alla produzione idroelettrica nazionale è arrivato, nel 2008, da Lombardia e Trentino Alto Adige, con quote rispettivamente del 25% e 22% rispetto al totale.



Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle Regioni per fonte.
Anni 2000 e 2008 (GWh)

Fonte: dati Terna SpA (Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni è l'operatore principale proprietario in Italia della rete di trasmissione dell'energia elettrica)

2.2 - La politica energetica dell'Unione europea e dell'Italia

Come abbiamo visto l'Unione europea ha fissato una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2020: dalla riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, al raggiungimento del 20% del risparmio energetico fino all'aumento al 20% dell'uso di energia rinnovabile sul totale dei consumi di energia.

Successivamente agli accordi raggiunti fra i Paesi membri circa le strategie ambientali sono entrati in vigore, all'inizio del 2009, una serie di norme riguardanti le politiche climatiche, permettendo così all'Unione europea di dotarsi di nuovi strumenti per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

In particolare, la direttiva 2009/28/CE “Sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”⁶, che stabilisce un nuovo quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 in sostituzione delle direttive 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e 2003/30/CE sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

⁶. La direttiva 2009/28/CE dispone il raggiungimento dell’obiettivo europeo del 20% al 2020 prevedendolo sul totale dei consumi energetici degli Stati membri e non più soltanto nel settore elettrico. La violazione degli obiettivi non si traduce in un meccanismo sanzionatorio automatico ma nella discrezionalità della Commissione di aprire una procedura d’infrazione. Per giungere ad una divisione di oneri tra i Paesi membri la Commissione ha condotto una valutazione che comprendesse una quota di onere comune a tutti gli Stati ed una quota in base al PIL, anche tenendo conto degli incrementi di rinnovabili negli ultimi anni. Il calcolo della quota di energia da fonti energetiche rinnovabili di ogni Stato membro, è definito “*come la somma:*

a) del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; e

c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti”.

La nuova direttiva definisce la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia che gli Stati membri dell’Ue dovranno obbligatoriamente raggiungere nel 2020; per l’Italia è stata fissata la percentuale del 17%. Al fine di conseguire più facilmente tali obiettivi, ogni Stato membro deve promuovere e incoraggiare l’efficienza ed il risparmio energetici e può applicare regimi di sostegno e/o misure di cooperazione tra i vari Stati Ue e con Paesi terzi.

La legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 “recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, all’art. 8-bis riporta le indicazioni in materia di ripartizione fra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17% ed i successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea. La legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”, ha delegato il Governo al recepimento della direttiva 2009/28/CE.

Quest’ultima, inoltre, impone agli Stati membri l’adozione di Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili che devono contenere gli obiettivi, per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento per il 2020⁷. I Piani devono essere redatti “*tenendo conto degli effetti di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di energia, e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi”*, nonché

delle misure di semplificazione amministrativa e delle misure per la sostenibilità per i biocarburanti.

⁷. Fra gli incentivi nell'impiego di fonti rinnovabili per usi termici in Italia abbiamo il meccanismo dei "titoli di efficienza energetica" (TEE) o "certificati bianchi" consistente nel sostegno di progetti di risparmio energetico nei diversi settori industriali, dei servizi e del residenziale, attraverso la certificazione della riduzione conseguita dei consumi. I titoli possono così essere utilizzati per assolvere agli obblighi di incremento dell'efficienza energetica a carico dei grandi distributori di energia elettrica e di gas naturale. L'uso delle fonti di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffreddamento è incentivato anche con il meccanismo delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. L'incentivazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito, delle società o delle persone fisiche, il 55% del totale delle spese sostenute per l'intervento effettuato.

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea l'Italia ha approvato, nel giugno 2010, il Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili che, *"in un quadro più ampio di sviluppo di una strategia energetica nazionale ambientalmente sostenibile, risponde ad una molteplicità di obiettivi"* quali:

"1) la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, data l'elevata dipendenza dalle importazioni di fonti di energia;

2) la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, data la necessità di portare l'economia italiana su una traiettoria strutturale di riduzione delle emissioni e di rispondere degli impegni assunti in tal senso dal Governo a livello europeo ed internazionale;

3) il miglioramento della competitività dell'industria manifatturiera nazionale attraverso il sostegno alla domanda di tecnologie rinnovabili e lo sviluppo di politiche di innovazione tecnologica".

Lo scopo è altresì quello di potenziare e razionalizzare i meccanismi di sostegno già esistenti; fra questi abbiamo:

1. **Certificati verdi:** rappresentano titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili. Introdotti con l'art. 11 del D.Lgs. 79/99, in sostituzione del precedente meccanismo di incentivazione noto come CIP6⁸, sono stati riformati con la legge finanziaria per il 2008 ed il successivo decreto attuativo (D.M. 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo economico).

⁸. CIP6: si tratta di un sistema di incentivazione tariffaria, noto appunto come CIP6 - dalla delibera del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 -, consistente nella previsione di incentivi sui prezzi dell'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate (fra queste, che arrivano a produrre l'80,5% dell'energia elettrica CIP6, abbiamo gli impianti di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di recupero, fumi di scarico e gli scarti residui di lavorazione e/o di processi); questi impianti, avvalendosi di un'apposita convenzione, cedono all'ENEL l'energia prodotta in eccedenza ad un prezzo fisso superiore a quello di mercato mentre da parte sua l'ENEL recupera la differenza di prezzo attraverso una specifica voce di costo nella bolletta degli utenti. Le convenzioni CIP6, precedentemente siglate con ENEL e successivamente passate al GSE con l'entrata in vigore del D.Lgs. 79/99, hanno una durata variabile, che può arrivare fino a 15 o 20 anni, durante i quali il GSE ritira l'energia elettrica prodotta dagli impianti CIP6.

Nella sostanza i soggetti obbligati a immettere in rete una certa quota di energia "pulita" possono produrre elettricità da fonti rinnovabili, oppure

acquistare da altri produttori titoli comprovanti la produzione dell'equivalente quota. I citati titoli, chiamati appunto certificati verdi, spettano all'elettricità prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, per un periodo di 15 anni. A tal fine è stato creato un mercato, gestito dal Gestore del mercato elettrico (GME), in cui la domanda è data dai produttori e importatori, soggetti all'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, mentre l'offerta è costituita dai produttori di elettricità con impianti aventi diritto ai certificati verdi. Con l'art. 45 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, si è stabilito che a partire dal 2011 sia definita, rispetto al 2010, una riduzione del 30% dell'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della suddetta quota minima da fonti rinnovabili⁹.

⁹. La disposizione in esame ha reintrodotto, nel corso della conversione del decreto in legge, l'obbligo di acquisto, da parte del GSE, dei certificati verdi invenduti, che era stato abolito nella versione iniziale dell'articolo 45 (il comma 149 della legge 244/2007 stabilisce che a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il GSE ritiri, su richiesta del produttore, i certificati verdi, in scadenza nell'anno, eccedenti rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo di immissione delle quote. Il ritiro sarà effettuato ad un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente da parte del GME, e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ciascun anno). Soddisfazione per questo intervento è stata espressa dalla Lega Nord in quanto, attraverso la revisione del meccanismo dei certificati verdi, si potranno ottenere decise riduzioni (nel complesso oltre 200 milioni di euro) sulle bollette elettriche di famiglie e imprese, favorendo così la promozione delle fonti rinnovabili.

2. Tariffa fissa onnicomprensiva: prevista dalla legge finanziaria per il 2008 e dal successivo decreto attuativo (D.M. 18 dicembre 2008), consiste in un incentivo volto a riconoscere un prezzo maggiore di quello di mercato per l'energia elettrica prodotta con impianti da fonte rinnovabile per un periodo di 15 anni. La tariffa, comprensiva dell'incentivo e del ricavo dalla vendita dell'energia, variabile a seconda delle fonte utilizzata (con esclusione della tecnologia fotovoltaica che, invece, è incentivata attraverso specifiche modalità previste dal D.M. 6 agosto 2010, del Ministero dello Sviluppo economico), può essere sfruttata per gli impianti di potenza elettrica inferiore a 1MW (200 kW per l'eolico. Il Watt è l'unità di misura della potenza; 1kW=1000Watt, 1MW=1.000.000Watt), entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.

3. Scambio sul posto: è un servizio gestito dal GSE che permette ad un cliente di "immagazzinare" l'energia elettrica prodotta in eccesso quando non ci sono necessità di consumo e di riutilizzarla quando gli serve. E' stato introdotto con la legge 133/1999 per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW e poi confermato dal D.Lgs. 387/2003. In attuazione del D.M. 18 dicembre 2008 il regime dello scambio sul posto è stato esteso agli impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. Inoltre, con la legge 99/2009, è stato consentito ai Comuni fino a 20.000 abitanti, grazie alla Lega Nord, di poter usufruire del servizio di scambio sul posto per gli impianti di potenza non superiore a 200 Kw di

cui sono proprietari, a copertura dei consumi di proprie utenze, e a tutti i Comuni di destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti per l'erogazione in "conto energia" e di servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini.

4. Conto energia: costituisce una diversa modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare; si tratta di un sistema che prevede la possibilità di vendere alla rete elettrica l'energia prodotta in eccesso a tariffe incentivanti. Introdotta con il D.Lgs. 387/2003, definito dal decreto 28 luglio 2005, del Ministero delle Attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo economico) e modificata con il D.M. del 19 febbraio 2007, del Ministero dello Sviluppo economico, incentiva per 20 anni gli impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW, di privati, imprese ed enti pubblici. Il D.M. 6 agosto 2010, del Ministero dello Sviluppo economico, ha riconfermato gli incentivi in conto energia.

I sistemi di incentivazione attuali *“rappresentano dunque uno strumento consolidato del sistema energetico nazionale, cui si può guardare, con i necessari adeguamenti, anche per il prossimo periodo come elemento di continuità importante per il raggiungimento dei nuovi obiettivi comunitari”*. Secondo il Rapporto Energia e Ambiente 2007-2008 dell'Enea, gli scenari energetici italiani mostrano come *“nel medio periodo (2020), sia possibile il pieno raggiungimento degli obiettivi europei sulle fonti rinnovabili e un “sostanziale avvicinamento” agli obiettivi sulle emissioni di CO₂”* mentre *“nel lungo periodo (2040), sia possibile intraprendere una traiettoria di sviluppo in grado di determinare riduzioni delle emissioni di CO₂ in linea con l'auspicio condiviso dai leader di tutti i Paesi industrializzati di un dimezzamento delle emissioni mondiali entro il 2050”*.

L'art. 117 della Costituzione prevede che nelle materie di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, vi sia legislazione concorrente; pertanto, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Il quadro normativo nazionale di riferimento di attribuzione delle competenze, relativamente alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, prevede l'attribuzione delle funzioni amministrative per i procedimenti autorizzativi a Regioni e Province.

Il D.Lgs. 463/1999 ha trasferito alla Provincia Autonoma di Bolzano le funzioni in materia di energia prima esercitate dallo Stato e da altri enti pubblici. Tali funzioni concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia. In particolare, spetta alla Provincia autonoma di Bolzano (il cui Piano energetico provinciale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili è stato approvato con delibera della Giunta provinciale n. 7080 del 22 dicembre 1997) la competenza in materia di autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La legge provinciale 2/2007, inoltre, sottopone a Via (valutazione di impatto ambientale) la realizzazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media superiore a 3 MW, gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza termica o elettrica superiore a 1 MW e specifici impianti geotermici. A seguito del riassetto di

competenze stabilito dal D.Lgs. 112/98 e dal nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni sono diventate le principali protagoniste delle politiche di incentivazione delle fonti rinnovabili tramite l'erogazione di incentivi agli investimenti per la realizzazione degli impianti. Nel caso del Trentino Alto Adige, la promozione delle energie rinnovabili, anche attraverso specifiche leggi provinciali rivolte ai privati e alle imprese, ha permesso alla Provincia Autonoma di Bolzano di coprire, ad oggi, più della metà del proprio fabbisogno energetico, traffico escluso, con le energie rinnovabili.

2.3 - La strategia della Lega Nord in campo energetico

In tema di approvvigionamento energetico e di lotta ai cambiamenti climatici è importante il sostegno alle fonti rinnovabili come eolico, solare, e geotermico, ma questo non è sufficiente. Considerata, infatti, la necessità di dover sostenere il fabbisogno nazionale e la nostra economia ed in considerazione dell'aumento della richiesta di energia nel prossimo futuro oltre che delle sempre maggiori incertezze economiche legate all'utilizzo del petrolio, occorre individuare anche altre soluzioni, che portino ad una decisa diversificazione energetica.


L'Italia, in questi ultimi anni, ha adottato numerosi provvedimenti nel campo dell'energia e ha recepito le varie direttive europee emanate, promuovendo sistemi di incentivazione economica e di risparmio energetico. Recentemente il Ministero dello Sviluppo economico ha evidenziato come, in un'ottica di predisposizione di una Strategia Energetica Nazionale, prevista dall'art. 7 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, occorre puntare ad un riequilibrio del sistema di generazione elettrica attraverso *“un mix composto dal 25% di nucleare, 25% di fonti rinnovabili, 50% di combustibili fossili”*. L'obiettivo è il raggiungimento della diversificazione delle fonti di energia e delle aree di approvvigionamento, il potenziamento della dotazione infrastrutturale, la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, il potenziamento della ricerca nel settore energetico e la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia. Per questo, sono indispensabili ulteriori misure ed interventi indirizzati verso il raggiungimento della massima autosufficienza possibile.

Tutte le sfide energetiche presentano problematiche che riguardano il tema dell'approvvigionamento, quelli della dipendenza energetica e della sicurezza. La dipendenza energetica dell'Italia dall'estero si ripercuote notevolmente sui costi dell'energia i quali finiscono per ricadere, inevitabilmente, sui cittadini e sul nostro sistema produttivo.


Nel 2008 il costo medio annuo di una tonnellata di greggio ha avuto un incremento del 27,6% rispetto al 2007. Di conseguenza i prezzi medi annuali al consumo dei principali prodotti petroliferi hanno fatto registrare incrementi rispetto all'anno precedente che vanno dal 26,8% dell'olio combustibile al 6,3% della benzina senza piombo. Il gasolio per autotrazione è aumentato del 15,5%, mentre quello per riscaldamento ha subito un incremento del 9,6%. Relativamente ai combustibili utilizzati per il trasporto i prezzi medi al consumo dell'anno - pari a 1,381 €/litro per la

benzina e a 1,344 €/litro per il gasolio auto - sono aumentati sia per il rialzo della componente industriale, sia per effetto dell'IVA che agisce in ragione del 20% sul prezzo industriale e sull'accisa (Annuario dei dati ambientali Ispra, anno 2009).

Dalla Relazione Annuale 2010, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, inoltre, si ricava che, nel 2009, i prezzi dell'energia elettrica delle imprese italiane, sia al lordo che al netto delle imposte, sono risultati superiori alla media europea per tutte le classi di consumo, con scostamenti generalmente superiori al 25% per le classi più basse di consumo. I consumatori domestici, invece, hanno pagato per gli usi elettrici prezzi superiori di circa il 20%, sia al lordo sia al netto delle imposte, rispetto alla media europea, almeno relativamente alla classe di consumo più bassa (<1.000 kWh all'anno; per kWh si intende la quantità di energia fornita dalla potenza di un kW in un'ora). Relativamente ai costi del gas, nel 2009, i prezzi per le imprese si sono collocati su livelli superiori alla media europea per tutte le classi di consumo, fino al 10%. I prezzi per le utenze domestiche, invece, sono risultati su livelli inferiori a quelli medi europei, per la classe più bassa di consumo (cottura cibi e riscaldamento acqua sanitaria, consumi annui inferiori a 525 m³); mentre, per le classi più alte (utilizzo del gas anche per il riscaldamento), il prezzo è rimasto in linea con quello medio europeo se calcolato al netto delle imposte, ma si è collocato a un livello superiore se quantificato al lordo delle imposte (con uno scostamento positivo maggiore del 15%).



Prezzo dell'energia per le utenze industriali nella fascia 24 GWh/anno (c €/kWh).
Dati al 2005. Fonte: Enea



Prezzo dell'energia elettrica per usi domestici nella fascia 3500 kWh/anno
in Italia e in alcuni Paesi dell'UE (c €/kWh). Dati al 2005. Fonte: Enea

Una gestione più efficiente del sistema energetico passa anche attraverso l'attento controllo dei processi di privatizzazione e liberalizzazione¹⁰ del mercato, contrastando con determinazione qualsiasi tendenza monopolistica. Per il settore del gas fattori di crescita dovranno essere individuati nello sviluppo dei rigassificatori (impianti che permettono di riportare il gas dallo stato liquido, in cui è trasformato durante il trasporto nei gasdotti, a quello aeriforme) e nel potenziamento degli stoccaggi al fine di renderci quanto più possibile autonomi. Perché il nostro mercato diventi veramente concorrenziale, occorre superare monopoli ed oligopoli ma, nel contempo, bisogna anche evitare di prestare il fianco ad operazioni che potrebbero destabilizzare il nostro sistema, qualora mancasse, a livello europeo, la necessaria reciprocità nelle regole stabilite.

¹⁰. Con il D.Lgs. 79/99 dal 1 luglio 2007 in Italia tutti i clienti, anche domestici, possono scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica (così come nel resto dell'Unione europea). La liberalizzazione per tutti i clienti non domestici (i soggetti con partita IVA) è stata introdotta, invece, dal luglio 2004. Per quello che concerne le attività di produzione dell'energia elettrica, di importazione e di vendita all'ingrosso queste sono già state liberalizzate nel 1999. Dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti, anche domestici, sono liberi di scegliere il proprio fornitore di gas (D.Lgs. 164/2000).

Poiché le principali fonti attualmente utilizzate (combustibili fossili) non sono infinite, devono essere proposte alternative che mirino a ridurre anche l'impatto sull'ambiente. Nell'ambito delle iniziative volte a contrastare le emissioni dei gas ad effetto serra, dunque, lo sviluppo delle fonti energetiche pulite e di quelle rinnovabili, l'utilizzo dei biocarburanti e il sostegno al risparmio energetico sono tutte misure necessarie in campo energetico. Se vogliamo però raggiungere una maggiore indipendenza e limitare l'impatto economico della fattura energetica dobbiamo orientarci verso un mix equilibrato di fonti, evitando dannose e superate preclusioni.

La realizzazione di un'opera strategica per un determinato territorio deve tenere in considerazione importanti aspetti quali il valore ambientale dell'area dove l'impianto viene collocato, i possibili danni all'ecosistema e l'opportunità di prevedere compensazioni per le aree interessate dalla presenza dell'infrastruttura.

Secondo uno studio condotto da Aris, Agenzia di Ricerche Informazione e Società, denominato "*Cantiere Italia. Quando lo sviluppo è una corsa a ostacoli*", dell'anno 2009, nell'ambito del Progetto Nimby Forum, è stato analizzato il cosiddetto fenomeno Nimby in Italia. La sindrome Nimby - ossia not in my back yard, non nel mio cortile -, consiste in quella reazione che si crea nella popolazione quando si decide di costruire un impianto per la collettività ma ingombrante o potenzialmente pericoloso, sia che si tratti di centrali, discariche, termovalorizzatori, ferrovie, o autostrade. Si parla, in sostanza, di opere considerate importanti e necessarie per il territorio, purché non vengano costruite vicino casa. Allora, si creano associazioni, comitati, sottoscrizioni per bloccare l'opera o ritardarla. I dati dell'osservatorio evidenziano, per il 2009, il blocco di 283 impianti di tutti i generi, dovuto alle contestazioni ambientali territoriali. Si va dalle più conosciute, come le proteste per l'alta velocità in Val di Susa, la centrale di Civitavecchia, il rigassificatore di Brindisi, a quelle più piccole come il cementificio di Guidonia o addirittura un impianto fotovoltaico nel leccese.

Nell'anno 2009, rispetto al 2008, in particolare, c'è stato un aumento di contestazioni significativo che ha coinvolto 152 nuovi cantieri. Per la maggior parte (56,5%) si tratta di cantieri nel settore energetico, a seguire il settore dei rifiuti (33,6%) con discariche, termovalorizzatori, ecc., poi le infrastrutture ferroviarie e autostradali (8,1%) e un 1,8% di impianti vari quali cementifici, aeroporti, ecc..

Poiché nulla è esente da rischi e da problematiche (pensiamo alle dighe, da cui deriva la pulitissima energia idroelettrica, protagoniste in passato anche di episodi purtroppo tragici per il nostro territorio piuttosto che all'impatto ambientale e paesaggistico determinato dagli impianti eolici), devono essere superate posizioni preconcepite e ideologiche, come veti e chiusure ad altre possibili soluzioni. E' necessario, quindi, che le leggi introducano processi partecipativi che favoriscano il coinvolgimento dell'intera comunità, dalle istituzioni ai cittadini.

La Lega Nord propone un federalismo energetico da attuarsi sia livello nazionale che a livello regionale, puntando sulla produzione di energia dove la richiesta risulta più elevata e nelle zone di maggior utilizzo. In questo senso il territorio assume un importante ruolo che lo deve vedere come attivo protagonista e non in posizione di conflittualità riguardo alla prioritaria esigenza di realizzare impianti energetici strategici (pur nel rispetto delle specifiche realtà locali).

Una decisa programmazione energetica deve poter prevedere:

- l'incentivazione delle energie rinnovabili e dell'energia elettrica basata sull'idrogeno e su altre fonti pulite;
- l'incremento dell'utilizzo del solare termico e del fotovoltaico sui tetti degli edifici privati e pubblici per la generazione di acqua calda, per il riscaldamento domestico e per la produzione di energia;
- il sostegno agli investimenti diretti al risparmio energetico e alla certificazione energetica degli edifici;
- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche e il miglioramento dell'efficienza delle reti di distribuzione dell'energia;
- l'aiuto alla ricerca per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni inquinanti;
- campagne informative per l'uso efficiente e razionale delle risorse energetiche.

E proprio in questa direzione occorre operare ed impegnarsi. Del resto, la stessa Unione europea, non solo indica nella diversificazione energetica la strategia da seguire, ma dispone piena libertà, per ciascun Stato membro, di ricorrere alle fonti energetiche che ritiene più opportune, nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica.

Principali norme
Legge 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (decreto Bersani)
Legge 13 maggio 1999, n. 133, Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (decreto Letta)

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Legge 23 agosto 2004, n. 239, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (legge Marzano)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Decreto 25 febbraio 2008, del Ministero dello Sviluppo economico, Costituzione del gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti radioattivi.

Legge 6 agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Decreto 18 dicembre 2008, del Ministero dello Sviluppo economico, Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99

Legge 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Decreto 6 agosto 2010, del Ministero dello Sviluppo economico, Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

3. La gestione delle risorse idriche

3.1 - Premessa

L'acqua (H₂O) rappresenta il fondamento per la vita ed è il composto chimico più abbondante sulla Terra; è solitamente presente allo stato liquido (fiumi, laghi, mari, oceani) ma la si trova anche allo stato gassoso (vapore

acquoso) e solido (ghiaccio, neve). Gli oceani e i mari ricoprono circa il 71% della superficie terrestre; l'acqua salata costituisce circa il 97% dell'H₂O presente sul nostro pianeta, mentre le acque dolci non arrivano al 3%. Delle acque dolci, poi, l'80% è presente sotto forma di ghiacciai non sfruttabili dall'uomo a scopo potabile; il restante 20% è dato dalle acque superficiali (fiumi e laghi) e da quelle sotterranee. E sono queste ultime a rappresentare la maggiore risorsa idrica utilizzabile dall'umanità (meno dell'1% del totale dell'acqua presente sul pianeta).

Il fatto che tutti gli esseri viventi abbiano bisogno dell'acqua per sopravvivere e che questa componga il 60-70% del corpo umano, dimostra quanto tale sostanza sia importante per la vita.

È poiché stiamo parlando di un bene primario e di un patrimonio per l'umanità (e non solo), le politiche di gestione di questo vitale elemento si devono indirizzare verso oculate e decise azioni di tutela e protezione. L'acqua è una risorsa rinnovabile ma non inesauribile, e come tale necessita di un utilizzo razionale e consapevole, evitandone gli sprechi e, soprattutto, salvaguardandola da ogni forma di inquinamento.

L'acqua, in quanto bene vitale e di imprescindibile valore sociale, non può essere equiparata ad altre risorse; non deve, soprattutto, rientrare in quelle logiche di mercato volte alla ricerca del profitto e del guadagno. Per la Lega Nord, l'acqua deve essere esclusa da qualsiasi tentativo di mercificazione e, in questa ottica, l'obiettivo a cui bisogna mirare è quello di mantenerne il controllo in mano pubblica.

3.2 - La gestione e la tutela delle acque

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*", e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta la legge quadro nazionale sulle tematiche idriche introducendo, nelle sezioni II e III della parte terza, rispettivamente le disposizioni in materia di tutela delle acque e di gestione delle risorse idriche; la finalità è quella di proteggere le acque in relazione al loro specifico utilizzo e disciplinare gli scarichi individuando precisi limiti alla concentrazione delle sostanze inquinanti immesse. Il decreto recepisce la direttiva europea 2000/60/CE che definisce gli aspetti amministrativi e di gestione della risorsa oltre che le azioni di tutela dei corpi idrici.

Il decreto riporta, nella parte terza, le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*"; sono così abrogati, fra gli altri, la legge 18 maggio 1989, n. 183 "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" la legge 5 gennaio 1994, n. 36 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*" (cd. legge Galli), il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, "*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*" ed il decreto 6 novembre 2003, n. 367, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, "*Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*".

Il D.Lgs. 152/06 definisce, all'art. 65, il Piano di bacino distrettuale, o Piano di bacino, come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato; il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino. L'art. 64 suddivide l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, in distretti idrografici (definiti come *“area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici”*); per bacino idrografico si intende, invece, *“il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta”*) all'interno dei quali è istituita (art. 63) l'Autorità di bacino distrettuale, o Autorità di bacino. Le Regioni, invece, dopo la definizione, da parte delle Autorità di bacino, delle attività di pianificazione e degli obiettivi su scala di distretto, adottano il Piano di tutela delle acque; tale piano contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi definiti, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico (art. 121).

In tema di gestione delle acque, l'art. 9, n. 9 dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano competenza legislativa concorrente in materia di *“utilizzo delle acque pubbliche”*. L'art. 14 dello Statuto specifica che l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato. Il piano ha il compito di programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo.

Successivamente, l'art. 2 del D.Lgs. 463/1999 ha trasferito alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza sull'intero demanio idrico e ha delegato ad esse le funzioni amministrative in materia di specifiche opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Lo stesso decreto, modificando lo Statuto speciale, ha stabilito che il Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche per la Provincia di Bolzano, approvato nel 1986, vale anche, per il rispettivo territorio, quale Piano di bacino di rilievo nazionale.

Il D.Lgs. 152/2006, attuando il recepimento della direttiva 2000/60/CE ha perciò definito, a livello nazionale, 8 distretti idrografici, fra i quali quello delle Alpi Orientali comprendente, fra gli altri, i bacini idrografici nazionali Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e Adige.

Il D.Lgs. 152/2006 prevede, oltre all'adozione di un piano di gestione per ciascun distretto idrografico, l'elaborazione di un piano di bacino idrografico. Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia di Bolzano, ai sensi del quadro normativo, risulta, dunque, essere parte integrante del Piano di bacino del Fiume Adige e concorre alla formazione del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali, per una gestione coordinata della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, nonché per la salvaguardia dal rischio idrogeologico.

3.3 - Il servizio idrico e gli ambiti territoriali ottimali

La L. 36/94 ha avviato, a livello nazionale, un processo di riorganizzazione dell'intero settore idrico introducendo il principio di salvaguardia della risorsa e la sua gestione integrata. A tal fine, è stata prevista la creazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), con lo scopo di superare la frammentazione delle gestioni nel rispetto dell'unicità del bacino idrografico, e l'istituzione del Servizio Idrico Integrato (SII), inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. La legge Galli, inoltre, ha definito il ruolo e le competenze di Regioni, Province e Comuni prevedendo per le prime l'incarico di approvare le norme applicative con proprie leggi regionali; per i Comuni e le Province, invece, il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato.

Oggi, tale settore è disciplinato dal D.Lgs. 152/06. Come riportato nella sezione III, art. 141 del citato decreto, il servizio idrico integrato, costituito da acqua, fognatura e depurazione, deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica fanno parte del demanio (art. 143); per "demanio" si intende il complesso dei beni appartenenti allo Stato o ad altro ente pubblico destinati all'esplicazione di una funzione pubblica, cioè all'uso diretto o indiretto da parte dei cittadini. Nell'ambito di tali beni rientrano anche i corpi idrici.

Con l'entrata in vigore della L. 36/94 tutte le acque sono diventate pubbliche. Già in precedenza, comunque, i principali corsi d'acqua dell'Alto Adige, con i relativi affluenti, erano iscritti nell'"Elenco delle acque pubbliche dell'Alto Adige", approvato con i Regi Decreti del 15 gennaio 1942 e del 9 marzo 1942.

Con D.P.R. del 15 gennaio 1973, n. 115, la competenza amministrativa sui corpi idrici presenti in Provincia di Bolzano è passata, con poche eccezioni, dallo Stato all'Amministrazione provinciale. Con le nuove norme di attuazione definite dal D.Lgs. 463/1999 il demanio idrico provinciale comprende ora tutti i fiumi (compresi gli alvei e le pertinenze, le opere di bonifica e quelle idraulico-forestali), tutti i laghi e tutti i ghiacciai nonché, a seguito della L. 36/1994, tutte le acque sia sotterranee che superficiali.

La legislazione nazionale in questo settore si è orientata nella direzione della separazione dei ruoli di indirizzo/controllo dei servizi da quelli di gestione/erogazione e verso la definizione di un sistema tariffario unico per ciascun ATO (comprensivo dei servizi di distribuzione di acqua potabile, fognatura e depurazione).

Con l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", successivamente modificato dall'articolo 15 della legge 20 novembre 2009, n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della

Corte di giustizia delle Comunità europee” è stata ampiamente rivisitata la normativa sui servizi pubblici locali.

La forma di gestione, disciplinata dai commi 2 e 3 dell’art. 23-bis, prevede il conferimento della titolarità del servizio:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto, fra l’altro, dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;

In deroga alle modalità di affidamento di cui sopra, per situazioni eccezionali e a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione “*in house*”.

Dal regime transitorio introdotto, gli affidamenti non conformi a quanto stabilito dalle nuove disposizioni cessano entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 salvo alcuni casi quali:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di “*in house*” terminano alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, cessano alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015.


Le nuove disposizioni hanno portato all’abrogazione dell’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nelle parti incompatibili con esso.

La riforma dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Idrico Integrato (SII) avviata dalla legge quadro 36/94, poi confluita nel D.Lgs. 152/2006, ha previsto una serie di attività normative in capo alle Regioni; queste, infatti, sono state chiamate a legiferare sulla delimitazione dei confini di ciascun Ambito Territoriale Ottimale, sulla definizione delle forme istituzionali di cooperazione fra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO (convenzione o consorzio) e sulla definizione della convenzione-tipo e

dei relativi disciplinari che regolano i rapporto fra ATO e soggetto gestore affidatario del SII. A 15 anni dalla riforma, tutte le Regioni hanno emanato la relativa legge di recepimento tranne il Trentino Alto Adige, che non ha legiferato per gli effetti della sentenza n. 412 del 7 dicembre 1994 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), della L. 36/94, ritenendoli lesivi della sfera di autonomia delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Dallo Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige la Provincia di Bolzano, infatti, ha competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, acquedotti e servizi pubblici (art. 8, nn. 5, 17 e 19, Statuto) e concorrente per quello che concerne l'utilizzazione delle acque pubbliche. In particolare l'art. 8, n. 19 prevede la competenza esclusiva in materia di "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali" mentre l'art. 16 dispone la titolarità della connessa potestà amministrativa; tale disciplina, però, deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dall'art. 4 dello stesso Statuto, tra i quali è ricompresa l'osservanza del diritto internazionale e dei vincoli comunitari.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano i servizi pubblici sono disciplinati dalla legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 "Servizi pubblici locali". I Comuni (art. 2) gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative o attraverso società a capitale interamente pubblico (*in house*) nonché tramite soggetti privati. La Provincia di Bolzano, con l'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, ha previsto, con lo scopo di ridurre i costi e migliorarne gli aspetti gestionali, la riorganizzazione dei servizi di fognatura e depurazione sulla base di Ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali. Successivamente, la Giunta provinciale ha deciso, con deliberazione n. 3353, del 13 settembre 2004, la delimitazione di quattro ambiti territoriali ottimali.



Ambiti territoriali ottimali Alto Adige. ATO 1 Venosta. ATO 2 Bolzano-Burgraviato-Salto Sciliar-Oltradige Bassa Atesina. ATO 3 Val Isarco-Alta Val Isarco. ATO 4 Pusteria

La gestione degli acquedotti, invece, rimane in capo ai Comuni i quali, però, possono comunque trasferire servizi idrici di interesse comunale al servizio integrato di fognatura e depurazione. Secondo l'art. 4 della L.P. 8/2002, ai Comuni compete, fra l'altro:

1. l'approvvigionamento potabile pubblico e la determinazione della tariffa per il servizio;
2. l'approvazione del regolamento di acquedotto;
3. la gestione del catasto degli acquedotti pubblici;
4. la realizzazione e gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione per le acque reflue urbane per gli agglomerati urbani in conformità al piano di tutela delle acque;
5. l'adozione di un regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione, in conformità ed entro i termini che verranno fissati con regolamento di esecuzione.

Per la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di interesse sovracomunale, i Comuni si avvalgono del servizio integrato di cui all'articolo 5.

L'affidamento di servizi pubblici a società di capitale interamente pubblico può avvenire qualora l'ente o gli enti interessati detengano per intero il capitale sociale, esercitino sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi e la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che la controllano (art. 3). Tali condizioni sono le medesime grazie alle quali la Corte di giustizia europea, con la sentenza Teckal del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, ha concesso la possibilità di non osservare le regole della concorrenza nel caso di affidamento *in house*.

3.4 - L'impegno della Lega Nord

L'attuale legislazione statale in materia di servizi pubblici locali è stata accusata, a torto, di aver privatizzato l'acqua; in realtà le norme hanno rivisitato tutti i servizi pubblici locali, rispondendo ai principi e alla giurisprudenza comunitari in tema di concorrenza. Vale la pena ricordare che l'articolo 106, comma 2 - ex articolo 86 del TCE - del nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvato dal Trattato di Lisbona prevede che: *“Le imprese incaricate delle gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione”*. E l'acqua è proprio un servizio di interesse economico generale. Le nuove norme contengono una revisione dei servizi pubblici locali, fra cui c'è anche l'acqua, ma il principio di fondo non muta rispetto ad un progressivo processo di apertura del mercato dei servizi alla concorrenza partito nel 1990 con la legge n. 142 di riordino degli enti locali (ora sostituita integralmente dal decreto legislativo n. 267 del 2000 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*). Tanto è vero che la possibilità, per i Comuni, di affidamento all'esterno dei servizi pubblici, compresa l'acqua, esiste da tempo.

In questo quadro l'impegno della Lega Nord ha permesso l'inserimento, nella legislazione statale, della possibilità, motivandola opportunamente, di gestire *in house*, e cioè attraverso strutture pubbliche, il servizio idrico, rispettando i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario e rendendola attuabile nel caso di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. Il recente regolamento sulla disciplina dei servizi pubblici locali (previsto dall'art. 23-bis del decreto-legge 112/2008), fra l'altro, dispone che l'Antitrust esprima un parere preventivo sulle gestioni *in house* solo quando il valore economico del servizio superi i 200 mila euro annui, parere che è obbligatorio ma non vincolante.

La proprietà delle reti, quindi, era e rimane pubblica, e pubblica può essere anche la gestione. Oggi, ci troviamo davanti ad una situazione in costante evoluzione e parlare di privatizzazione dell'acqua è non solo fuorviante ma anche sbagliato. Di certo c'è che la posizione della Lega Nord a difesa dell'acqua è dimostrata da anni di lotta su questo fronte; se l'attuale normativa nazionale prevede non solo la possibilità della gestione del servizio idrico *in house* ma anche la facoltà per i Comuni montani al di sotto dei 1000 abitanti (fermo restando la partecipazione obbligatoria all'ATO) di aderire alla gestione unica prevista per il servizio idrico integrato nel territorio di riferimento, questo è proprio grazie alla Lega Nord. L'accresciuta complessità del sistema dei servizi pubblici, determinato dalla sua frammentazione e la progressiva liberalizzazione dei mercati su scala europea hanno comportato la necessità di una revisione dell'apparato legislativo. La mancata resa e completa funzionalità del servizio idrico (la percentuale media di perdite sulle reti arriva al 30%) impone, perciò, l'assoluta necessità di effettuare i necessari interventi di adeguamento di reti e impianti, molti dei quali ormai obsoleti. E, al di là del superamento o meno dell'attuale sistema di gestione, ciò che conta, è soprattutto fornire un servizio efficiente e di qualità e garantire tariffe adeguate ai cittadini.

Principali norme
Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione
Decreto 1 agosto 1996, del Ministero dei Lavori pubblici, Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato
Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Legge Provincia di Bolzano 18 giugno 2002, n. 8, Disposizioni sulle acque
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale

Legge Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, Servizi pubblici locali

Legge 6 agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Legge 20 novembre 2009, n. 166, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

4. La gestione dei rifiuti

4.1 - Premessa

La gestione dei rifiuti è certamente una delle più grandi sfide della nostra società caratterizzata da una crescita costante dell'urbanizzazione e della densità demografica. La quantità di rifiuti che ci si trova a gestire è in continuo aumento, così come crescente è il traffico illecito legato al loro smaltimento.

Il Rapporto Rifiuti Urbani 2009 dell'Ispra (l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale italiano), mostra che nel 2008 la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata a poco meno di 32,5 milioni di tonnellate evidenziando, rispetto al 2007, una leggera contrazione (-0,2%); il dato di produzione pro capite nazionale si è fermato a 541 kg/abitante per anno a fronte di un valore pari a 546 kg/abitante per anno rilevato nel 2007.

Regione	Popolazione 2008	2004	2005	2006	2007	2008
(kg/ab.*anno)						
Piemonte	4.432.571	515	513	523	516	509
Valle d'Aosta	127.065	591	594	599	601	608
Lombardia	9.742.676	510	503	518	512	515
Trentino Alto Adige	1.018.657	490	485	495	486	496
Veneto	4.885.548	465	480	498	491	494
Friuli Venezia Giulia	1.230.936	490	498	494	506	497
Liguria	1.615.064	599	601	609	610	612
Emilia Romagna	4.337.979	657	666	677	673	680
Nord	27.390.496	530	531	544	539	541
Toscana	3.707.818	693	697	704	694	686
Umbria	894.222	555	641	647	639	613
Marche	1.569.578	543	573	565	564	551
Lazio	5.626.710	597	617	611	604	594
Centro	11.798.328	617	639	637	630	619
Abruzzo	1.334.675	522	532	534	527	524
Molise	320.795	382	415	405	404	420
Campania	5.812.962	481	485	495	491	468
Puglia	4.079.702	489	486	517	527	523
Basilicata	590.601	398	385	401	414	386
Calabria	2.008.709	470	467	470	470	459
Sicilia	5.037.799	508	520	542	536	526
Sardegna	1.671.001	532	529	519	519	507
Sud	20.856.244	491	494	509	508	496
Italia	60.045.068	533	539	550	546	541

Produzione pro capite di rifiuti urbani per Regione, anni 2004 – 2008

Fonte: Ispra; dati di popolazione: ISTAT


Secondo un'analisi condotta dall'Eurostat, in Europa, nel 2004, si sono prodotte in totale circa 2.767 milioni di tonnellate di rifiuti (Ue 27) con Paesi come Francia, Romania, Germania e Regno Unito che hanno generato più di 300 milioni di tonnellate ciascuno; i rifiuti urbani, costituiscono circa il 14% del totale dei rifiuti prodotti in ambito europeo.

A livello nazionale la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ha raggiunto, nel 2008, una percentuale pari al 30,6% della produzione totale di rifiuti urbani, in aumento rispetto al 2007 (27,5% circa). Quindi, va rilevato che l'obiettivo fissato dalla normativa vigente (che prevede una percentuale di raccolta differenziata, in riferimento all'intero territorio nazionale, pari ad almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008), non è stato raggiunto; nel dettaglio, però, i dati dimostrano che mentre il Nord, con una percentuale pari al 45,5%, supera il limite stabilito, il Centro, con il 22,9% ed il Sud, con il 14,7%, risultano ancora decisamente lontani da tale traguardo.

	2004		2005		2006		2007		2008	
	1000*t	%	1000*t	%	1000*t	%	1000*t	%	1000*t	%
Nord	4.974,0	35,5	5.378,0	37,9	5.827,1	39,9	6.204,4	42,4	6.747,1	45,5%
Centro	1.269,8	18,3	1.388,2	19,2	1.471,6	20,0	1.529,9	20,8	1.673,2	22,9%
Sud	823,0	8,1	905,8	8,8	1.077,2	10,2	1.225,7	11,6	1.516,9	14,7%
Italia	7.066,8	22,7	7.672,0	24,2	8.375,9	25,8	8.960,0	27,5	9.937,2	30,6%

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani per macroarea geografica, anni 2004-2008
Fonte: Ispra

Il dato pro capite a livello nazionale della raccolta differenziata si è attestato, nel 2008, a circa 165 kg/abitante per anno, con valori superiori a 246 kg/abitante per anno nel Nord, prossimi a 142 kg/abitante per anno nel Centro e pari a circa 73 kg/abitante per anno nel Sud.



Andamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anni 2004 – 2008
Fonte: Ispra

La produzione dei rifiuti urbani del Trentino-Alto Adige ha superato, nel 2008, le 500 mila tonnellate con un dato pro capite al di sotto dei 500 kg/abitante per anno, inferiore, quindi, alla media nazionale. La percentuale di raccolta differenziata del Trentino-Alto Adige ha raggiunto il 56,8%, risultando, nel 2008, la più alta fra le Regioni italiane e ben al di sopra dei limiti minimi fissati dalla legislazione.

La gestione dei rifiuti coinvolge diverse operazioni che vanno dalla raccolta, al trasporto, allo smaltimento, fino al trattamento con possibilità di riutilizzo dei materiali recuperati. Fra i processi individuati, abbiamo:

- riduzione e raccolta: queste azioni possono essere facilitate dalla raccolta differenziata (processo teso alla raccolta con suddivisione dei rifiuti urbani per specifiche tipologie) e sono indirizzate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;


- trattamento: operazione di lavorazione meccanica-biologica, condotta prima del definitivo recupero o smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente. I rifiuti, una volta sottoposti a trattamenti di selezione, di biostabilizzazione, chimico-fisici o termici vengono identificati con specifici codici (fra questi abbiamo i CDR, ovvero combustibile derivato dai rifiuti, da cui si può ricavare combustibile per produrre calore ed elettricità) e sono classificati come rifiuti speciali. Il compostaggio è una forma di trattamento della frazione organica dei rifiuti raccolta in modo differenziato (detta anche *umido*) con trasformazione in prodotto agricolo da utilizzare come concime naturale;

- riutilizzo, recupero, riciclo: comprende le attività per il riutilizzo dei rifiuti trattati o dei materiali di scarto, altrimenti destinati allo smaltimento;

- smaltimento: processo che consiste nel deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di tutti i rifiuti che non è possibile riciclare o utilizzare, per esempio, come combustibile nei termovalorizzatori. I rifiuti, in alternativa, possono essere bruciati in impianti detti inceneritori o termovalorizzatori, nel caso si abbia recupero energetico.

L'utilizzo delle discariche, ovviamente, comporta la necessità di trovare luoghi adatti a ricevere i rifiuti creando depositi permanenti con inevitabili conseguenze dal punto di vista ambientale e della salute pubblica. Premettendo l'assoluta priorità volta a favorire azioni preventive e di recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, per quanto possibile, la produzione di energia attraverso specifici impianti, può rappresentare una valida alternativa alle discariche, sempre, e prima di tutto, nel rispetto delle comunità locali e del territorio.

Il rapporto Ispra 2009 riporta che, per i rifiuti urbani, lo smaltimento in discarica, in lieve riduzione rispetto al 2007 (pari al 2% circa), rappresenta il 45% dei rifiuti (corrispondente a circa 15 milioni di tonnellate) complessivamente gestiti nel 2008. La discarica costituisce, perciò, la forma di gestione più diffusa anche se è interessata da una costante diminuzione; nell'insieme, però, le altre tipologie di recupero, trattamento e smaltimento rappresentano oltre la metà dei rifiuti gestiti (55%) con l'incenerimento al 10% circa.



Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani, anno 2008

* Dato stimato. Fonte: Ispra

4.2 - Le norme sui rifiuti

Nello scenario italiano la legge di riferimento è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la parte quarta recante “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”; tale disposizione ha abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di “*Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*” più conosciuto come decreto Ronchi. Con questa norma sono state riscritte le regole sulla gestione dei rifiuti anche se rimane in vigore, in base ad un regime transitorio, parte della disciplina precedente, almeno fino all’emanazione dei diversi decreti attuativi previsti dal nuovo decreto legislativo.

La parte quarta del decreto disciplina la gestione dei rifiuti, oltre che la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sulle discariche e sugli inceneritori; sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del citato decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

Il D.Lgs. 152/06 definisce il rifiuto come “*qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi*”¹.

¹. L’art. 181-bis “Materie, sostanze e prodotti secondari” dispone che non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari, definiti da specifica normativa, i quali:

- a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Allegati alla parte quarta

Allegato A

1 - Categorie di rifiuti

- Q1. Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati.
- Q2. Prodotti fuori norma.
- Q3. Prodotti scaduti.
- Q4. Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, etc. contaminati in seguito all'incidente in questione.
- Q5. Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, etc.).
- Q6. Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, etc.).
- Q7. Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverimento esauriti, etc.).
- Q8. Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, etc.).
- Q9. Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, etc.).
- Q10. Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, etc.).
- Q11. Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, etc.).
- Q12. Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, etc.).
- Q13. Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata.
- Q14. Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, etc.).
- Q15. Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni.
- Q16. Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06

L'allegato D alla parte quarta del decreto contiene l'elenco dei rifiuti come individuato dall'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (poi abrogata dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti) e dall'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000; questo elenco è stato istituito in conformità al Catalogo Europeo dei Rifiuti (noto come CER).

Le direttive 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010 a seguito dell'approvazione della nuova direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Secondo la legislazione vigente i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*" (introdotto con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che mira ad istituire un quadro di responsabilità per prevenire e riparare i danni all'ambiente). A tal

fine la gestione dei rifiuti è attuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

I rifiuti (art. 184) sono classificati in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni (recupero dei resti del defunto), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque di depurazione;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

Al contrario, invece, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (art. 185), i rifiuti quali le acque di scarico (esclusi i rifiuti allo stato liquido), i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, le carogne e particolari rifiuti agricoli, i materiali esplosivi in disuso nonché i materiali vegetali, le terre e il pietrame (non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti), provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui e, altresì, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione (a seguito, però, della certezza che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato).

Il D.Lgs. 152/06, inoltre, dispone che i rifiuti urbani (art. 200) devono avere un'organizzazione territoriale basata su ambiti territoriali ottimali, denominati ATO; il fine è il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti². Tali ambiti vengono delimitati attraverso i piani di gestione dei rifiuti (art. 199) che sono predisposti dalle Regioni, sentite le Province e i Comuni; i piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle

quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti³. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani viene aggiudicato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali⁴ (art. 202), e gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, di proprietà degli Enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, dovranno essere conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio (i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti).

². Già il D.Lgs. 22/97 aveva introdotto gli ATO; l'art. 23 del decreto disponeva che, salvo diversa indicazione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani erano le Province; in tali ambiti le Province assicuravano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predisponavano piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni.

³. Il comma 7 dell'art. 200 prevede che le Regioni possano adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

⁴. Si tratta dell'art. 23-bis del decreto-legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008.

In ogni ambito territoriale ottimale (art. 205) deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Da segnalare che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" all'art. 1, comma 1108, ha stabilito le percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, relativamente agli intervalli temporali intermedi a quelli già definiti, che dovranno essere garantite a livello di ambiti territoriali ottimali (ATO); ciò al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti stessi. In tal senso, è stato previsto il raggiungimento di una percentuale almeno del 40% entro il 31 dicembre 2007, del 50% entro il 31 dicembre 2009 e almeno del 60% entro il 31 dicembre 2011. La Regione, previa diffida, provvede, tramite un commissario ad acta (nomina di un incaricato ufficiale ad eseguire l'atto o gli atti omessi), a garantire il governo della gestione dei rifiuti in caso di inadempienza.

Il D.Lgs. 152/2006, all'art. 181, stabilisce che, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso:

- a) il riutilizzo, il riciclo e le altre forme di recupero;
- b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e rappresenta la fase residuale della gestione degli stessi; quelli da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

L'attività di smaltimento è attuata con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di idonei impianti, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Nell'ambito dell'organizzazione e della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, è stato introdotto il Catasto dei rifiuti (istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali") articolato in una Sezione nazionale, e in Sezioni regionali (e delle Province autonome di Trento e di Bolzano). I soggetti che effettuano le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti e svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento degli stessi hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

Mentre, allo scopo di razionalizzare ed organizzare la gestione di determinati rifiuti, sono stati creati specifici consorzi. E' così stato istituito il CONAI, il Consorzio nazionale imballaggi, per garantire il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad uno basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Per favorire ciò e consentire un corretto funzionamento del sistema CONAI, i produttori di imballaggi si riuniscono in Consorzi per ciascuna categoria di materiali usati per la realizzazione di imballaggi, detti Consorzi di Filiera, disciplinati dalla legge.

Con la delibera n. 6801 dell'8 novembre 1993 la Giunta Provinciale di Bolzano ha approvato il "Piano Gestione rifiuti 2000", con il quale sono state definite le linee guida della gestione dei rifiuti urbani e speciali. Il Piano è stato aggiornato nel 1999 e nel 2005, individuando le modalità gestionali fino al 2030, con l'indicazione dei bacini di utenza e dei singoli impianti necessari.

La legge della Provincia di Bolzano del 26 maggio 2006, n. 4 "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo", e successive modifiche ed integrazioni, individua le competenze in capo alla Provincia e ai Comuni in tema di rifiuti. In particolare alla Provincia spetta, fra l'altro:

- 1) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti;

- 2) l'elaborazione di norme tecniche e amministrative per la gestione dei rifiuti;
- 3) l'approvazione dei progetti di impianti per il trattamento dei rifiuti;
- 4) l'autorizzazione delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- 5) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento 259/93/CEE del Consiglio dell'1 febbraio 1993;
- 6) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- 7) l'individuazione di soggetti ed enti - Provincia, Comuni, Comunità comprensoriali o loro consorzi, anche coattivi, o società di capitale a partecipazione pubblica - preposti alla costruzione degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani;
- 8) l'elaborazione e la trasmissione alla Sezione nazionale del Catasto dei dati relativi alla denuncia annuale dei rifiuti;
- 9) la verifica e il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti;
- 10) l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

I Comuni, invece, effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni. Questi disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare:

- 1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e il recupero degli stessi, anche tramite la tariffa per la gestione di rifiuti urbani;
- 4) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- 5) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

La normativa prevede poi che il Presidente della Provincia o il Sindaco possano emanare, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Nel caso di deposito o di abbandono di rifiuti, comunque classificati, in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla legge e non autorizzati, il Sindaco ordina al trasgressore di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti o ad effettuare il risanamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

L'art. 18 della legge provinciale 4/2006 dispone che i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (fra cui i Comuni) trasmettano annualmente, attraverso un Modello unico di dichiarazione (il cosiddetto Mud, introdotto con la legge 25 gennaio 1994, n. 70, "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia

ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”), le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa;
- d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

Gli imprenditori agricoli che producono fino a 300 chilogrammi di rifiuti speciali all’anno non sono tenuti ad effettuare la comunicazione al catasto⁵.

⁵. Tali informazioni sono trasmesse alla Camera di commercio; i dati raccolti, poi, giungono alla Sezione della Provincia autonoma del Catasto e, da qui, alla Sezione nazionale del Catasto che ha sede a Roma (si ricorda che chiunque svolge a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti e operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti con o senza detenzione degli stessi, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi, hanno l’obbligo di comunicazione annuale; questo, salvo deroghe previste dalla normativa).

Si segnala, inoltre, che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 17 dicembre 2009, e successive modifiche ed integrazioni, è stato introdotto il sistema SISTRI, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con nuove disposizioni per le imprese che producono, trasportano e trattano rifiuti. Da un sistema cartaceo imperniato su tre documenti, il “Formulario di identificazione dei rifiuti”, il “Registro di carico e scarico” e il “Modello unico di dichiarazione ambientale MUD”, si passa ad un sistema elettronico con l’obiettivo di informatizzare l’intera filiera dei rifiuti speciali sull’intero territorio nazionale.

Nel merito del sistema tariffario, l’art. 33 dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani siano coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. Questa va applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura almeno del 90% dei costi di ammortamento e di esercizio. La tariffa, infine, è articolata per fasce di utenza; per la categoria utenze domestiche viene applicata in ogni caso una determinata tariffa minima in relazione alla quantità di rifiuti presunta.

4.3 - La linea della Lega Nord

La gestione dei rifiuti costituisce un’attività di evidente interesse pubblico e deve perciò essere regolata in modo da assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.

In relazione al principio “*chi più ricicla meno paga*”, la priorità deve essere quella di ridurre, per quanto possibile, il quantitativo di rifiuti in discarica attraverso la preliminare attuazione della suddivisione degli stessi all’atto

della raccolta; l'obiettivo è limitare le operazioni di smaltimento e, di conseguenza, ridurre i costi del servizio, oltre che, naturalmente, portare maggiori benefici all'ambiente.

I Comuni, in questo senso, giocano una partita importante nella disciplina del settore, potendo intervenire con appositi regolamenti i quali, oltre a definire le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, devono assicurare misure adeguate per la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione. E' indispensabile un governo della materia che si rifaccia ai principi di precauzione, di prevenzione, e alla massima responsabilizzazione e cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti; in tal modo potranno essere ottimizzate le operazioni di recupero e la promozione della raccolta differenziata.

Purtroppo, non tutti i territori hanno affrontato l'aspetto gestionale dei rifiuti in maniera efficace ed adeguata, risultando notevolmente in ritardo rispetto alle mete prefissate. Da qui la battaglia portata avanti dalla Lega Nord per l'introduzione, nella normativa vigente, di specifiche disposizioni (art. 17 della legge 14 luglio 2008, n. 123 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile") che prevedono sanzioni per quegli Enti locali che si dimostrino inadempienti rispetto agli obblighi di gestione e organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in quei territori dichiarati in stato di emergenza (si tratta della riduzione dei trasferimenti per un importo pari alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). Per contro, devono essere sostenute misure premiali per quei Comuni che si comportano in modo virtuoso e corretto.

Nell'ottica del rispetto delle norme in materia ambientale e di protezione del paesaggio, è giusto che gli Enti locali siano responsabilmente coinvolti nelle attività e nei processi di gestione dei rifiuti e contro l'abbandono indiscriminato degli stessi. La Lega Nord non solo riconosce agli Enti locali il ruolo di attivi promotori nel corretto trattamento dei rifiuti e nello sviluppo e promozione della raccolta differenziata, ma, allo stesso tempo, assegna ai cittadini un'importante funzione a tutela e salvaguardia del territorio; cittadini che devono essere sensibilizzati con campagne informative ed iniziative didattiche, anche a partire dalle scuole.

La raccolta differenziata e l'utilizzo di impianti in grado di "valorizzare" il rifiuto attraverso il recupero energetico, adottando le migliori tecnologie a garanzia dell'ambiente, rappresentano la strada da perseguire nel rispetto delle nostre comunità locali; queste devono poter essere indennizzate in caso di presenza di impianti particolarmente impattanti sul proprio territorio. Tale principio, fra l'altro, è contenuto anche nella legge provinciale 4/2006 che prevede, per i Comuni interessati dall'ubicazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, la corresponsione di un contributo per finalità di tipo ambientale.

Ogni territorio, a livello di singole Regioni, deve essere in grado di rispondere a due importanti principi presenti anche nella legislazione comunitaria (direttiva 2008/98/CE): il principio di "prossimità", concernente il trattamento dei rifiuti il più vicino possibile al luogo di origine e quello di "autosufficienza", secondo il quale si deve raggiungere la

massima autonomia riguardo allo smaltimento dei rifiuti prodotti sul proprio territorio, piuttosto che contare sull'esportazione degli stessi.

Sono questi gli obiettivi che devono essere raggiunti ovunque, e non solo al Nord, evidentemente. E i nostri Sindaci e amministratori locali hanno il dovere di tutelare la propria comunità e vigilare affinché vi sia correttezza nelle procedure di gestione dei rifiuti, non si compiano attività illegali e, in virtù di tutto ciò, venga combattuto ogni eventuale indiscriminato e ingiustificato ingresso sul territorio di competenza di rifiuti di provenienza extraregionale.

Principali norme
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale
Delibera della Giunta Provinciale di Bolzano dell'8 novembre 1993, n. 6801, di approvazione del Piano Gestione rifiuti 2000
Legge della Provincia di Bolzano del 26 maggio 2006, n. 4, La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Decreto 17 dicembre 2009, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14- <i>bis</i> del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

Alcune definizioni attualmente in vigore (glossario, art. 3 L.P. 4/2006):

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *sottoprodotto*: le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi della lettera a) e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - 5) abbiano un valore economico di mercato.
- c) *produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale dei rifiuti) o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- d) *detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- e) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

- f) *raccolta*: l'operazione di prelievo, di spazzamento strade, di raggruppamento e di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;
- g) *raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al fine del loro avvio a recupero o smaltimento;
- h) *trattamento rifiuti*: le operazioni di recupero o di smaltimento di cui alle lettere i) e j);
- i) *recupero*: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici;
- j) *smaltimento*: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico o di raccolta. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica della possibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero;
- k) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- l) *discarica*: un impianto adibito a smaltimento dei rifiuti;
- m) *deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle norme tecniche fissate dalla Giunta provinciale. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o da colui che effettua lavori artigianali o di sostituzione di beni presso terzi o da attività di assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività;
- n) *bonifica*: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili.